

Legge regionale 4 dicembre 2019, n. 23.

“Interventi regionali per la cooperazione allo sviluppo sostenibile e la solidarietà internazionale”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

INDICE

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Interventi regionali in materia di cooperazione internazionale
- Art. 3 Obiettivi dell'attività regionale
- Art. 4 Soggetti della cooperazione allo sviluppo sostenibile e alla solidarietà internazionale
- Art. 5 Elenco regionale delle Associazioni di cooperazione allo sviluppo sostenibile e alla solidarietà internazionale
- Art. 6 Ambiti di intervento
- Art. 7 Cooperazione internazionale allo sviluppo e cooperazione territoriale
- Art. 8 Interventi di emergenza e solidarietà internazionale
- Art. 9 Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo sostenibile
- Art. 10 Programmazione
- Art. 11 Organizzazione e attività amministrativa
- Art. 12 Comitato tecnico-scientifico
- Art. 13 Erogazione dei fondi
- Art. 14 Adesione all'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo
- Art. 15 Norma transitoria
- Art. 16 Norma finanziaria
- Art. 17 Entrata in vigore

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione promuove e sostiene interventi di cooperazione allo sviluppo sostenibile per garantire la promozione dei diritti dell'uomo, delle libertà democratiche, della pace e dello sviluppo dei popoli quali valori accolti dal proprio Statuto ed in coerenza con i principi della Costituzione, del diritto europeo ed internazionale.
2. La Regione promuove la cooperazione allo sviluppo sostenibile mediante iniziative culturali, d'informazione, di ricerca, di formazione, di cooperazione territoriale ed aiuto umanitario.

3. Le azioni della Regione Campania si ispirano alle raccomandazioni ed ai principi sanciti dalle Nazioni Unite, con particolare riferimento all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

4. È escluso qualsiasi intervento che possa essere utilizzato, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento o il finanziamento di attività militari.

## Art. 2

### (Interventi regionali in materia di cooperazione internazionale)

1. Gli interventi della Regione nelle materie oggetto della presente legge sono effettuati nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, nonché dei principi e delle procedure previste per l'attuazione degli interventi di partenariato territoriale di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo), favorendo le iniziative dei soggetti pubblici e privati del territorio campano.

2. Nelle materie di propria competenza, nel rispetto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione, la Regione provvede anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea.

3. La Regione stipula accordi con gli Stati ed intese con gli enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate dalle leggi dello Stato.

## Art. 3

### (Obiettivi dell'attività regionale)

1. La Regione orienta la propria attività in base ai seguenti obiettivi:

- a) promuovere e valorizzare il contributo dei soggetti e delle istituzioni che operano sul territorio regionale;
- b) favorire il coordinamento e l'armonizzazione delle iniziative;
- c) diffondere nella comunità regionale la conoscenza dei soggetti attivi nelle materie di cui alla presente legge e delle relative iniziative;
- d) promuovere la responsabilità sociale di impresa, l'internazionalizzazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese campane nell'ambito della cooperazione e del partenariato territoriale, secondo principi di sostenibilità e solidarietà internazionale.

2. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, favorisce l'accesso e la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 4 ai programmi di cooperazione allo sviluppo sostenibile promossi a livello nazionale, comunitario e internazionale, in particolare, attraverso:

- a) l'individuazione di strumenti di cofinanziamento per favorire sinergie con risorse europee e multilaterali;
- b) la promozione delle attività di co-programmazione e co-progettazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);
- c) forme di sostegno, anche mediante partenariati territoriali pubblico-privati, alle iniziative dei soggetti del mondo profit e non profit, incluse le associazioni di immigrati presenti sul territorio della regione, i progetti di co-sviluppo e le reti di auto-coordinamento, le iniziative delle Università e dei soggetti di cui all'articolo 4;
- d) la realizzazione e l'aggiornamento di una banca dati regionale sulle attività di cooperazione territoriale in collegamento con la banca dati dell'Osservatorio Interregionale sulla cooperazione allo sviluppo.

#### Art. 4

(Soggetti della cooperazione allo sviluppo sostenibile e alla solidarietà internazionale)

1. La Regione riconosce e sostiene quali promotori delle attività di cooperazione i soggetti individuati dall'articolo 23 della legge 125/2014.

#### Art. 5

(Elenco regionale delle Associazioni di cooperazione allo sviluppo sostenibile e alla solidarietà internazionale)

1. Presso la struttura amministrativa competente, è istituito l'Elenco regionale delle Associazioni di cooperazione allo sviluppo sostenibile e alla solidarietà internazionale, di seguito denominato Elenco.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina con apposito regolamento le procedure per l'iscrizione e la cancellazione dall'Elenco, nonché le modalità di tenuta e aggiornamento dello stesso.
3. L'iscrizione all'Elenco è condizione per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 13.

#### Art. 6

(Ambiti di intervento)

1. La Regione, per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, interviene nell'ambito delle proprie competenze promuovendo e sostenendo, anche mediante la concessione di contributi:
  - a) iniziative di cooperazione allo sviluppo sostenibile, d'intesa e nel rispetto degli atti di indirizzo e programmazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con i paesi in via di sviluppo;
  - b) iniziative di educazione e sensibilizzazione della comunità regionale ai temi di solidarietà internazionale e della cooperazione allo sviluppo sostenibile anche in ambito scolastico, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, per attività di educazione alla cittadinanza globale e di scambio interculturale;
  - c) iniziative di formazione in ciascun settore, anche in collaborazione con le Università, realizzando un approccio trasversale e interdisciplinare alla formazione del personale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo sostenibile e per favorire l'accesso ai relativi finanziamenti europei ed internazionali.
2. L'intervento regionale è attuato avvalendosi della collaborazione dei soggetti territoriali, nazionali ed internazionali attraverso le iniziative promosse dai soggetti previsti dall'articolo 4.

#### Art. 7

(Cooperazione internazionale allo sviluppo e cooperazione territoriale)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a), nell'ambito della decentralizzazione delle politiche di sviluppo internazionale, promuove progetti di cooperazione internazionale d'intesa con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale con le competenti istituzioni dello Stato e con le regioni italiane.
2. I progetti di cui al comma 1 hanno ad oggetto:
  - a) lo sviluppo e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, fatta esclusione per la raccolta e la costituzione dei fondi, avvalendosi, eventualmente, degli Istituti di credito di finanza etica nazionali ed internazionali;

- b) la formazione professionale per i cittadini residenti in Campania che intendono svolgere attività di cooperazione allo sviluppo sostenibile;
- c) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia ed i Paesi in via di sviluppo, con particolare attenzione agli scambi culturali tra i giovani;
- d) il supporto informativo e di coordinamento alle attività dei soggetti di cui all'articolo 4;
- e) il sostegno, anche mediante la concessione di contributi, alle attività dei soggetti di cui all'articolo 4.

3. Nell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è assicurata l'opportuna integrazione con le altre politiche regionali dirette alle medesime aree, con particolare riferimento alle politiche di collaborazione economica, produttiva, tecnologica e commerciale.

#### Art. 8

(Interventi di emergenza e solidarietà internazionale)

1. La Regione, in caso di eventi eccezionali determinati da calamità naturali o da conflitti armati, promuove e sostiene iniziative finalizzate ad alleviare la sofferenza delle popolazioni colpite per ristabilirne dignitose condizioni di vita.
2. L'intervento regionale consiste nella diffusione di informazioni sulle azioni di aiuto e di emergenza organizzate da soggetti regionali, nonché azioni finalizzate al loro raccordo con le richieste e le iniziative dell'amministrazione statale e degli organismi internazionali.

#### Art. 9

(Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo sostenibile)

1. La Giunta regionale, periodicamente e con cadenza triennale, tramite la competente struttura amministrativa, convoca ed organizza la Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo sostenibile, di seguito denominata Conferenza, con lo scopo di:
  - a) facilitare il dialogo sui temi della presente legge tra i soggetti di cui all'articolo 4;
  - b) monitorare il dibattito sull'evoluzione e le metodologie dei programmi di cooperazione allo sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo;
  - c) fornire le indicazioni per il documento di indirizzo programmatico triennale sulla cooperazione allo sviluppo sostenibile previste dall'articolo 10.
2. La Conferenza è costituita dai componenti del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 12 e dai soggetti di cui all'articolo 4.

#### Art. 10

(Programmazione)

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, il Documento di indirizzo programmatico triennale, di seguito denominato Documento, per l'attuazione della presente legge.
2. Il Documento, predisposto dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 12, indica gli obiettivi generali, le priorità di intervento, la definizione dei criteri di valutazione per l'ammissibilità al finanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 4.
3. Il Documento è composto di due parti:
  - a) il dispositivo di piano;
  - b) il programma finanziario.
4. Il dispositivo di piano contiene:

- a) i riferimenti introduttivi di analisi sull'evoluzione del quadro dei rapporti internazionali, in relazione agli indirizzi politici statali e dell'Unione europea;
- b) l'analisi delle prospettive delle politiche regionali e locali in Europa e nel mondo;
- c) l'analisi della situazione nei Paesi e nelle aree nelle quali si svolgono i programmi di cooperazione allo sviluppo internazionale;
- d) la verifica di attività dei programmi di cooperazione allo sviluppo internazionale già avviati in precedenza da parte di soggetti campani;
- e) la specificazione delle determinazioni programmatiche del programma regionale di sviluppo in materia di cooperazione allo sviluppo internazionale;
- f) le indicazioni di priorità geografiche e tematiche per la realizzazione degli interventi di cooperazione internazionale;
- g) i criteri per l'individuazione dei soggetti degli Enti locali e di soggetti pubblici o privati, senza finalità di lucro, da coinvolgere nella predisposizione e nella realizzazione delle azioni progettuali;
- h) i programmi e le iniziative statali ed europei a cui la Regione partecipa.

5. Il programma finanziario contiene:

- a) l'individuazione delle risorse da impegnare complessivamente;
- b) i criteri di ripartizione delle risorse tra le iniziative e i progetti di interesse regionale ed i contributi agli Enti locali ai soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro.

6. I programmi e i progetti che la Regione intende finanziare ai sensi della presente legge prevedono l'accertamento di compatibilità ambientale. Tale valutazione è estesa al medio e lungo periodo con particolare attenzione alle tecnologie utilizzate che devono risultare appropriate alla situazione socioeconomica del Paese partner ed avere effettive possibilità di successiva gestione economica con impiego di sole risorse locali.

## Art. 11

### (Organizzazione e attività amministrativa)

1. La Giunta regionale, in osservanza delle norme generali stabilite dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 (Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale) e in coerenza con le speciali esigenze organizzative derivanti dall'attuazione della presente legge, apporta le conseguenti modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 15 dicembre 2011, n.12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania).
2. La struttura amministrativa regionale competente garantisce il necessario supporto organizzativo per l'espletamento dei compiti e delle funzioni previste dalla presente legge, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
3. In sede di attuazione dei progetti e delle iniziative di cui alla presente legge la Giunta regionale assicura la massima trasparenza e pubblicizzazione di tutti gli atti adottati mediante la loro pubblicazione in apposita sezione sul sito web istituzionale regionale al fine di garantire la conoscenza delle attività condotte e dei risultati conseguiti.

## Art. 12

### (Comitato tecnico-scientifico)

1. La Regione istituisce, presso la competente struttura amministrativa, il Comitato tecnico-scientifico in materia di Cooperazione allo sviluppo sostenibile e alla solidarietà internazionale, di

seguito denominato Comitato, avente funzioni consultive e propositive in ordine ai programmi e alle attività previste dalla presente legge, come la redazione del Documento da proporre alla Giunta.

2. Il Comitato, di cui al comma 1, è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. Nel medesimo decreto è nominato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un segretario scelto tra i funzionari della Giunta regionale.

3. Sono componenti del Comitato tecnico-scientifico:

- a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
- b) tre componenti designati dalla Giunta regionale individuati tra esperti ed operatori del settore, di comprovata competenza e pluriennale esperienza;
- c) tre componenti, designati ai sensi della normativa vigente dal Consiglio regionale, individuati tra esperti ed operatori del settore, di comprovata competenza e pluriennale esperienza;
- d) quattro componenti eletti in sede di Conferenza di cui all'articolo 9 di comprovata competenza e pluriennale esperienza.

4. Il funzionamento del Comitato è regolato da apposito regolamento interno, adottato entro sessanta giorni dalla data della sua costituzione.

5. Il Comitato scientifico, per favorire il coordinamento degli interventi e della programmazione regionale, può convocare periodicamente, tavoli di lavoro con i soggetti di cui all'articolo 4 interessati agli interventi relativi ad una determinata area geografica o ambito tematico.

6. Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale e le sue funzioni sono prorogate fino all'insediamento del nuovo Comitato.

7. La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e non comporta, in alcun caso, il riconoscimento di indennità o rimborsi spesa.

#### Art. 13

##### (Erogazione dei fondi)

1. L'intervento regionale è attuato con iniziative promosse dai soggetti iscritti all'Elenco di cui all'articolo 5.

2. In sede di assegnazione del contributo, la struttura amministrativa competente, sulla base del progetto presentato e della sua durata, indica i termini entro cui lo stesso deve essere realizzato, disponendo l'erogazione di una prima quota di finanziamento, pari al massimo del cinquanta per cento del contributo complessivo assegnato.

3. E' comunque vietata l'ammissione ai finanziamenti di soggetti aventi finalità di lucro, che svolgono o sostengono, anche indirettamente, attività di:

- a) produzione o esportazione di armi;
- b) sperimentazione di farmaci;
- c) produzione di sostanze inquinanti o altre attività che comunque non garantiscono la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale.

#### Art. 14

##### (Adesione all'Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo)

1. Per la funzione di banca dati e di supporto la Regione aderisce all'Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo, di seguito denominato OICS.

2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per perfezionare l'adesione della Regione all'OICS e per versare le quote di partecipazione previste dallo Statuto.

#### Art. 15

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge la struttura amministrativa competente provvede alla raccolta delle richieste ed alla predisposizione della lista dei soggetti ammessi all'iscrizione nell'Elenco di cui all'articolo 5.

#### Art. 16

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento di euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 con incremento della Missione 12, Programma 7, Titolo 1 e contestuale prelevamento di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021.

#### Art. 17

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

## **Lavori preparatori**

Proposta di legge a firma dei Consiglieri Carlo Iannace e Tommaso Amabile.

Acquisita dal Consiglio Regionale il 10 febbraio 2017, con il n. 408 del registro generale ed assegnata alla VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla I e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 27 novembre 2019.

Legge regionale 4 dicembre 2019, n. 24.

“Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale e per il sostegno e la promozione dell’agricoltura contadina”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

INDICE

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Destinatari
- Art. 3 Avvio dell’attività
- Art. 4 Prodotti
- Art. 5 Requisiti dei locali
- Art. 6 Locale polifunzionale
- Art. 7 Autocontrollo
- Art. 8 Regolamento di attuazione
- Art. 9 Sanzioni
- Art. 10 Norma finanziaria
- Art. 11 Entrata in vigore

Art. 1

(Finalità)

1. Al fine di sostenere e preservare le attività agricole contadine basate su pratiche agronomiche conservative e a basso o nullo impatto ambientale, la presente legge reca disposizioni dirette ad agevolare la lavorazione, la trasformazione e il confezionamento dei prodotti di cui all’articolo 4, destinati alla degustazione effettuata presso l’azienda e alla vendita diretta al consumatore finale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione si impegna, altresì:

- a) a promuovere la custodia della terra quale fonte originaria di cibo per i suoi abitanti, preservando i valori delle culture locali e tradizionali;
- b) a riconoscere e valorizzare la diversità dei sistemi di produzione agricola come fondamento di politiche agricole differenziate;

- c) a sostenere le azioni collettive, cooperative e associative per lo sviluppo e la nascita di esperienze, in particolare negli ambiti dell'economia sociale e solidale;
- d) a tutelare lo spazio rurale, montano e delle aree interne, nelle quali le attività agricole costituiscono uno degli elementi essenziali per lo sviluppo di un complesso di usi e relazioni umane anche di natura extra agricola;
- e) a favorire le modalità di accesso e di controllo del mercato locale, regionale e, se possibile, nazionale da parte delle aziende agricole, attraverso misure specifiche ed esclusive che regolino l'immissione in commercio dei loro prodotti;
- f) a sostenere l'esercizio delle produzioni agricole locali per contrastare lo spopolamento delle aree rurali interne e montane, garantendo l'effettiva sostenibilità degli insediamenti e delle attività umane e valorizzando il legame tra famiglia, economia e territorio;
- g) a promuovere la formazione nei mestieri agricoli, della pastorizia e della trasformazione degli alimenti prodotti;
- h) ad agevolare la conoscenza di modelli di produzione agricola attenti alla salvaguardia dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale, al rispetto e alla protezione del suolo.

3. Le attività previste dalla presente legge sono svolte nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e igiene degli alimenti e, in particolare:

- a) del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- b) del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;
- c) del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale.

## Art. 2

### (Destinatari)

1. I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.
2. La presente legge si applica altresì alle cooperative agricole di conduzione in forma associata dei terreni dei soci.

## Art. 3

### (Avvio dell'attività)

1. Le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti di cui all'articolo 4 sono soggette a notifica sanitaria ai sensi della delibera della Giunta regionale 16 giugno 2006, n. 797 (Sicurezza Alimentare - Linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari).
2. La notifica sanitaria deve essere presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune in cui ha sede legale l'impresa.

Art. 4  
(Prodotti)

1. La Regione, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 8, fissa l'elenco delle produzioni beneficiarie degli interventi di cui alla presente legge individuando, in particolare, le lavorazioni tipiche e tradizionali del territorio regionale.

Art. 5  
(Requisiti dei locali)

1. Le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti di cui all'articolo 4 sono svolte presso i locali della propria azienda o abitazione.
2. I requisiti edilizi dei locali destinati alle lavorazioni, trasformazioni e confezionamento sono quelli previsti per gli edifici a uso residenziale del Comune in cui ha sede l'impresa, tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici.
3. I requisiti strutturali e igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature, compresi quelli per il locale polifunzionale di cui all'articolo 6, sono specificati con il regolamento di cui all'articolo 8, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.
4. La destinazione di un locale alle attività di cui al comma 1 non determina la necessità di un cambiamento di destinazione d'uso dello stesso.
5. Per le lavorazioni, le trasformazioni e il confezionamento dei prodotti di cui all'articolo 4, può essere utilizzata la cucina di civile abitazione, purché dotata delle caratteristiche igienico-sanitarie prescritte dal regolamento di cui all'articolo 8 e purché le lavorazioni e le trasformazioni avvengano in maniera distinta dall'uso domestico del locale.

Art. 6  
(Locale polifunzionale)

1. Per lo svolgimento delle diverse fasi di lavorazione dei prodotti di cui all'articolo 4 è consentito utilizzare uno stesso locale, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:
  - a) le attività sono effettuate in tempi diversi e intervallate da operazioni di pulizia e disinfezione, in modo da evitare pericoli per gli alimenti, con particolare riferimento alle contaminazioni crociate tra alimenti con diverso profilo microbiologico;
  - b) le tempistiche e le modalità di separazione sono accuratamente descritte nel piano di autocontrollo di cui all'articolo 7.
2. Le lavorazioni possono anche interessare prodotti agricoli diversi tra di loro. In tal caso esse sono effettuate in momenti distinti, attuando, tra una lavorazione e la successiva, adeguate operazioni di pulizia e disinfezione, atte a eliminare ogni possibile pericolo di contaminazione.

Art. 7  
(Autocontrollo)

1. I soggetti che svolgono le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento di cui alla presente legge sono tenuti all'autocontrollo secondo le modalità previste dai regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004.
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta linee guida relative alle procedure di autocontrollo.

3. I Comuni, anche avvalendosi degli organi di polizia amministrativa locale e dei competenti servizi delle aziende sanitarie locali, possono effettuare controlli presso gli insediamenti di agricoltori contadini al fine di verificare il rispetto, da parte degli stessi, delle norme igienicosanitarie.

#### Art. 8

##### (Regolamento di attuazione)

1. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono definiti i requisiti strutturali e igienico-sanitari relativi alla lavorazione, trasformazione e confezionamento, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti (CE) 178/2002, 852/2004 e 853/2004.
2. Il regolamento determina altresì l'elenco dei prodotti di cui all'articolo 4.
3. Il regolamento di attuazione è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 9

##### (Sanzioni)

1. Chiunque non effettui la notifica di cui all'articolo 3, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore).
2. Chiunque non rispetti i requisiti strutturali e igienico-sanitari dei locali, definiti nel regolamento di cui all'articolo 8, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.

#### Art. 10

##### (Norma finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano, né possono derivare, nuovi o maggiori oneri a carico della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
2. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 confluiscono al Titolo 3, Tipologia 200 (Proventi derivanti dalle attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) delle Entrate del Bilancio regionale.

#### Art. 11

##### (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

## Lavori preparatori

Testo unificato, assegnato alla VIII Commissione consiliare permanente per l'esame, per effetto dell'unificazione dei seguenti testi:

- “Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale” ad iniziativa del Consigliere Erasmo Mortaruolo, depositato in Consiglio regionale in data 19 marzo 2018 ed acquisito al n. 526 del registro generale;
- “Norme per il sostegno e la promozione dell'agricoltura contadina” ad iniziativa della Consigliera Maria Ricchiuti, depositato in Consiglio regionale in data 24 settembre 2018, dove ha acquisito il n. 595 del registro generale.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 27 novembre 2019.

Legge regionale 4 dicembre 2019, n. 25.

“Divieto di utilizzo di prodotti in materiale monouso non biodegradabile e compostabile sulle spiagge e gli stabilimenti balneari della Campania”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Divieto di utilizzo di prodotti in materiale monouso non biodegradabile e compostabile)

1. Al fine di favorire forme di utilizzo sostenibile del demanio costiero e limitare la dispersione accidentale di rifiuti plastici nell'ambiente e nel mare, in ragione degli elevati livelli accertati di presenza di rifiuti plastici e di microplastiche in mare, sulle spiagge del litorale regionale sono vietati l'introduzione e l'utilizzo di contenitori per alimenti e bevande, piatti, bicchieri, posate, cannucce, mescolatori per bevande, sacchetti ed imballaggi monouso realizzati in materiale non compostabile.
2. Negli esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande degli stabilimenti balneari o con accesso alla spiaggia libera, è vietato l'uso di contenitori per alimenti e bevande destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto, nonché i piatti, i bicchieri, le posate, le cannucce, i mescolatori per bevande, i sacchetti ed altri imballaggi monouso non prodotti in materiale compostabile.
3. È onere del concessionario e dei Comuni territorialmente competenti per i tratti di spiaggia libera, informare con appositi avvisi del divieto e delle sanzioni previste.

Art. 2

(Disposizioni in materia di impianti balneari)

1. Il comma 6, dell'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2012, n. 10 (Disposizioni in materia di impianti balneari) è sostituito dal seguente:  
“6. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo che necessitano di unitario esercizio a livello regionale, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente:
  - a) adotta gli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento generale previsti dalla normativa vigente;
  - b) disciplina l'utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari mediante ordinanze amministrative da adottarsi previa consultazione pubblica dell'Autorità Marittima, dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania (ARPAC), delle Associazioni di categoria rappresentative su

territorio regionale degli imprenditori balneari, delle Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e degli Enti gestori delle aree marine protette insistenti sul territorio regionale;

c) esercita i poteri di vigilanza sul recepimento e l'attuazione da parte dei Comuni delle disposizioni amministrative adottate.”.

### Art. 3

#### (Prodotti riutilizzabili)

1. Nelle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione in concessione delle aree del demanio marittimo e delle spiagge con possibilità di esercitare attività accessorie di somministrazione di alimenti e bevande, costituisce requisito premiale l'utilizzo esclusivo di contenitori, piatti, bicchieri, posate, cannucce, mescolatori per bevande in materiali riutilizzabili.

2. I Comuni recepiscono la disposizione di cui al comma 1 nei Piani di utilizzo del demanio marittimo di propria competenza e nei bandi ad evidenza pubblica adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per il rilascio delle concessioni balneari.

3. I Comuni costieri, al fine di favorire la prevenzione nella produzione dei rifiuti e il riutilizzo, in attuazione del principio del “chi inquina paga” richiamato dall'articolo 1, comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) possono prevedere nei propri regolamenti riduzioni sulla tariffa per il conferimento dei rifiuti per i concessionari balneari che dimostrano l'esclusivo utilizzo di prodotti riutilizzabili di cui al comma 1.

### Art. 4

#### (Sanzioni)

1. L'inosservanza dei divieti, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, è punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1164, comma 1 del Codice della navigazione.

### Art. 5

#### (Disposizioni transitorie)

1. Ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'articolo 1, i Comuni, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano gli atti di competenza per garantire l'operatività del divieto e l'applicazione delle relative sanzioni.

2. Sono fatti salvi gli atti già adottati dai Comuni alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando l'adozione degli atti di adeguamento alle previsioni dell'articolo 1.

### Art. 6

#### (Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

## Lavori preparatori

Proposta di legge a firma del Consigliere Francesco Emilio Borrelli.

Acquisita dal Consiglio Regionale il 27 marzo 2019, con il n. 666 del registro generale ed assegnata alla III Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla IV e VII Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 27 novembre 2019.

Legge regionale 4 dicembre 2019, n. 26.

“Misure per la riduzione dell’incidenza della plastica sull’ambiente e modifiche legislative”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Restrizioni all’uso di prodotti in plastica monouso sul territorio della Regione Campania)

1. Nell’ambito delle manifestazioni fieristiche e di comunicazione organizzate o finanziate, anche in parte, da Regione, Enti locali, Enti ed Aziende soggette alla vigilanza degli stessi, a partire dal 3 luglio 2021 è fatto divieto di utilizzare contenitori, mescolatori per bevande, aste a sostegno di palloncini, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiali, bacchette e piatti, in plastica monouso.
2. Nei parchi, nelle aree protette, a partire dal 3 luglio 2021 è fatto divieto di utilizzo per la somministrazione di cibi e bevande di contenitori, mescolatori per bevande, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiali, bacchette e piatti in plastica monouso.
3. Nelle sedi e negli uffici delle Amministrazioni regionali e degli Enti strumentali regionali, nelle attività di somministrazione di cibi e bevande, anche a mezzo distributori automatici, è fatto divieto di utilizzo di oggetti in plastica monouso, quali contenitori per alimenti e bevande, piatti, bicchieri, posate, cannucce, mescolatori per bevande, sacchetti ed imballaggi monouso, favorendo l’utilizzo di articoli riutilizzabili.
4. In fase di prima applicazione, per l’attuazione della disposizione di cui al comma 3, ciascuna Amministrazione o Ente strumentale regionale, nel rispetto dei contratti già in essere, redige un programma biennale per la riduzione della plastica monouso nei propri uffici con relativo cronoprogramma, articolato secondo obiettivi individuati, monitorati e relazionati per ciascun anno, al fine di ridurre al minimo l’utilizzo della plastica monouso all’interno degli uffici di competenza, sino alla completa eliminazione.
5. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 gli Enti o uffici possono sottoscrivere specifici protocolli con aziende individuate mediante selezione pubblica per l’installazione di punti di erogazione di acqua filtrata all’interno degli stessi, da utilizzare per il riempimento di contenitori riutilizzabili personali.
6. La Regione Campania promuove una campagna di informazione e di sensibilizzazione rivolta a tutti i dipendenti della Giunta regionale e del Consiglio e degli Enti strumentali e, in collaborazione con il Co.re.com, a tutti i cittadini, per la responsabilizzazione attraverso comportamenti consapevoli volti alla riduzione della produzione di rifiuti, in particolare di oggetti in plastica monouso, e sui divieti e le sanzioni previste dalla presente legge.

7. A partire dal 3 luglio 2021 l'inosservanza dei divieti previsti dal comma 2 nei parchi e nelle aree protette, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro. Le sanzioni sono comminate dalla polizia municipale e destinate ai bilanci degli Enti comunali sul cui territorio è avvenuta la trasgressione.

#### Art. 2

(Disposizioni transitorie per l'applicazione delle restrizioni all'uso dei prodotti di plastica monouso)

1. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 1, si applica previo esaurimento dei contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 2 si applica previo esaurimento delle scorte di magazzino che, comunque, deve essere compiuto entro la data del 30 giugno 2021.
3. Sono fatti salvi gli atti già adottati dai Comuni alla data di entrata in vigore della presente legge in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 1.

#### Art. 3

(Modifiche ed integrazioni normative)

1. Al comma 6, dell'articolo 9 della legge regionale 29 luglio 1998 n. 10 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Campania) dopo le parole "da scegliere" è inserita la seguente: "preferibilmente" e dopo le parole "di ARPAC" sono inserite le seguenti: "della Giunta regionale o di altro Ente pubblico regionale".
2. La legge regionale 8 luglio 2019, n. 13 (Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato chiuso) è così modificata:
  - a) al comma 1 dell'articolo 2 le parole: "Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro i termini previsti dai decreti attuativi della legge delega 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018)";
  - b) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente: "Art. 5 bis. (Sostituzione termini)
    1. I termini previsti dalla presente legge, sono sostituiti dai termini indicati nei decreti attuativi della legge delega 117/2019."
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della legge Regionale 2 dicembre 2015, n. 15 (Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente idrico Campano) è aggiunto il seguente: "3 bis. La direzione generale Ciclo integrato delle acque, entro novanta giorni dall'approvazione della presente norma, procede al censimento dei collettori fognari intercomunali esistenti, al fine di costituire il Catasto per le infrastrutture del ciclo integrato delle acque di interesse regionale, d'intesa con l'Ente Idrico Campano (EIC)".
4. La disposizione prevista all'articolo 8, comma 4, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania), come modificata dall'articolo 19, comma 1, lettera f) della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16 (Norme per l'efficientamento del sistema ambientale, per il rilancio delle attività produttive e per la semplificazione normativa e amministrativa con modifiche e abrogazioni), si applica anche ai Presidenti già in carica alla data di entrata in vigore della legge regionale 16/2019.
5. La legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 (Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area vesuviana) è così modificata:
  - a) dopo il comma 2 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente: "2 bis. Il divieto previsto al comma 2 non si applica ai piani di recupero di cui all'articolo 29 della legge 47/1985, fatta salva la

possibilità di rilascio di permesso di costruire in sanatoria sui singoli immobili anche residenziali ai sensi della legge 47/1985 e della legge 724/1994.”;

b) dopo il comma 1 dell’articolo 5 è aggiunto il seguente: “1 bis. Il divieto previsto al comma 1 non si applica agli immobili anche residenziali in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge risultino pendenti procedimenti per il rilascio di permesso di costruire in sanatoria ai sensi della legge 47/1985 e della legge 724/1994.”.

6. L’articolo 9 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni) è così modificato:

a) al comma 1 le parole “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5 bis. Per gli abusi edilizi relativi ad immobili anche residenziali realizzati in uno dei Comuni di cui alla legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 (Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell’area vesuviana) per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano pendenti le domande di sanatoria, ai sensi della legge 47/1985 e della legge 724/1994, può essere rilasciato il permesso di costruire in sanatoria.”.

#### Art. 4

(Norma finanziaria)

1. All’onere finanziario previsto all’articolo 1, comma 6, si fa fronte mediante prelevamento di euro 10.000,00 dalla Missione 1, Programma 1, Titolo 1 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021.

#### Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

## **Lavori preparatori**

Proposta di legge a firma del Consigliere Carlo Iannace.

Acquisita dal Consiglio Regionale il 15 luglio 2019, con il n. 699 del registro generale ed assegnata alla VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla I e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 27 novembre 2019.

## Regolamento regionale 4 dicembre 2019, n. 12.

“Regolamento regionale in attuazione dell'art. 5, comma 1 della legge regionale 22 dicembre 2018, n. 54 “Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio educativo, scolastico e formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari””

La Giunta regionale

ha deliberato

Il Presidente della Giunta regionale

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;  
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;  
visto, in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;  
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);  
vista la legge regionale 22 dicembre 2018, n. 54 “Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari”;  
vista la delibera della Giunta regionale n. 517 del 22 ottobre 2019 (Approvazione Schema di Regolamento regionale in attuazione dell'art. 5, comma 1 della legge regionale 22 dicembre 2018, n. 54 “Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio educativo, scolastico e formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari”);  
vista l'approvazione, con osservazione, da parte del Consiglio regionale nella seduta del 27 novembre 2019;  
vista la delibera della Giunta regionale n. 613 del 4 dicembre 2019 (Presa d'atto dell'approvazione, con osservazioni, da parte del consiglio regionale nella seduta del 27 novembre 2019, del "Regolamento regionale in attuazione dell'art. 5, comma 1 della legge regionale 22 dicembre 2018 n. 54 "Istituzione del fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari", approvato con delibera di giunta regionale n. 517 del 22/10/2019)

Emana

il seguente Regolamento:

Art.1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 5, comma 1 della legge regionale 22 dicembre 2018, n. 54 (Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari) definisce i criteri, le modalità di richiesta, i termini per la presentazione delle domande, l'entità massima dei contributi da corrispondere e l'erogazione del contributo per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali

violenti e dei loro familiari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 54/2018.

2. Il contributo consiste in un sostegno per le famiglie colpite dalla criminalità che contribuisca ad alleviare le conseguenze ed i disagi che ne derivano per i giovani.

## Art. 2

### Misure per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo

1. La Giunta Regionale definisce annualmente, nei limiti delle risorse di bilancio, l'entità delle risorse finalizzate alle misure per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari da destinare alla Fondazione Politiche Integrate per la sicurezza (Pol.i.s), quale soggetto di riferimento per l'attuazione delle misure previste dalla legge regionale n. 54/2018.

2. Pol.i.s. provvede alla determinazione del numero e degli importi di contributi per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo distinti per le categorie di studio di cui all'articolo 4 della legge regionale n.54/2018 e pubblica, con cadenza annuale, un avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributi da parte dei soggetti beneficiari che indica gli importi massimi erogabili e differenziati per tipologia di studi.

3. Una percentuale dei contributi per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo può essere riservato ai soggetti con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

## Art. 3

### Requisiti dei soggetti beneficiari

1. Possono usufruire dei contributi per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo di cui all'articolo 2, gli studenti, in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 54/2018, iscritti alla scuola dell'infanzia e scuola primaria, alla scuola secondaria di primo grado, alla scuola secondaria di secondo grado, all'Università e ai corsi di formazione professionale, che:

a) abbiano conseguito nell'anno scolastico di riferimento la promozione alla classe superiore o l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado o diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equiparato;

b) se studenti universitari, abbiano superato almeno un esame dell'anno accademico di riferimento;

c) se iscritti a corsi di formazione professionale e master, presentino la certificazione di frequenza.

2. Il requisito di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo non è richiesto per i soggetti con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. I requisiti di cui al presente regolamento devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

## Art. 4

### Modalità e termini di presentazione della domanda

1. Le domande per l'assegnazione del contributo per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo, sottoscritte dal richiedente - o qualora il richiedente sia minore o incapace, dall'esercente la potestà di genitori, o dal tutore - con allegata fotocopia di valido documento di identità, sono accompagnate dalle dichiarazioni di seguito indicate:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) relativa all'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 54/2018;

b) specifica dell'evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del fatto, il numero del provvedimento e l'autorità che ha emanato il decreto di riconoscimento di vittima;

c) documentazione attestante per lo studente la qualità di vittima, di orfano o di figlio di vittima della criminalità;

d) indicazione del corso di studi frequentato nell'anno scolastico per il quale viene inoltrata domanda ed ogni dato utile per la valutazione del merito scolastico nell'anno di riferimento, sede, indirizzo ed eventuale recapito telefonico dell'istituto scolastico;

e) indicazione della qualità di riservatario, in quanto disabile, ai sensi dell'articolo 2, comma 2;

f) dichiarazione del reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), attestante il reddito complessivo netto del nucleo familiare risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate, ai fini IRPEF, nell'anno solare immediatamente precedente all'anno di presentazione della domanda, o dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. A tale reddito va sommato il reddito delle attività finanziarie del nucleo familiare medesimo.

2. I termini per la presentazione delle domande sono stabiliti nell'avviso.

#### Art. 5

##### Istruttoria delle domande

1. L'istruttoria delle domande è svolta dalla Fondazione Pol.i.s..

2. Nel caso in cui le domande ammissibili risultino superiori alla soglia delle risorse, la graduatoria dei beneficiari è elaborata tenendo conto dei valori ISEE, partendo dall'indicatore di reddito più basso, ovvero sono finanziati prioritariamente gli studenti con i valori ISEE più bassi.

3. Gli importi dei singoli contributi per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo, possono essere proporzionalmente aumentati ove, per carenza di aspiranti o di idonei, risultino disponibilità ulteriori. In ogni caso, in presenza di eventi criminosi le cui conseguenze coinvolgano direttamente minori, le eventuali somme residue sono impiegate per attivare misure di sostegno e di accompagnamento a favore delle vittime e dei loro familiari.

#### Art. 6

##### Assegnazione dei contributi

1. I contributi per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari sono assegnati entro 45 giorni dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande.

#### Art. 7

##### Disposizioni finali

1. Ad esito dell'erogazione dei contributi, e comunque con cadenza annuale, Pol.i.s. presenta alla Giunta regionale una relazione sulla gestione dei contributi di cui al presente regolamento e può proporre la destinazione di eventuali residui ad ulteriori forme di sostegno alle vittime e alle loro famiglie da definire con delibera di Giunta regionale.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

De Luca

## Lavori preparatori

Proposta di regolamento ad iniziativa della Giunta regionale – Presidente Vincenzo De Luca e Assessore Lucia Fortini.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 29 ottobre 2019 con il n. 740 del registro generale ed assegnata alla VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

Approvata con osservazione dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 27 novembre 2019.

Proposta di modifica recepite con delibera della Giunta regionale n. 613 del 4 dicembre 2019.

### Note

*Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").*

### Note all'articolo 1.

#### Comma 1.

*Legge Regionale 22 dicembre 2018, n. 54: "Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari".*

*Articolo 3: "Requisiti di accesso al Fondo".*

"1. Hanno diritto ad accedere alle risorse destinate al Fondo previsto dall'articolo 2 le vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e i loro familiari, se conviventi, oppure i genitori, il coniuge, i figli, i fratelli e i nipoti delle medesime, decedute o che abbiano riportato lesioni o ferite, a causa della consumazione di uno dei delitti previsti dall'ordinamento giuridico come intenzionali e violenti, a condizione che:

- a) la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato oppure di reati connessi al medesimo, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
- b) la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva oppure non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- c) per il beneficiario ricorrano le stesse condizioni di cui alla lettera b);
- d) il beneficiario sia totalmente estraneo agli ambienti criminali;
- e) il beneficiario sia destinatario di una sentenza penale di primo grado che lo individua come vittima del reato, ovvero, in assenza di sentenza, di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato o di altra autorità competente che attesti un giudizio di estraneità della vittima al fatto costituente reato e la sua conclamata innocenza;
- f) il beneficiario non risulti coniuge, convivente o affine entro il secondo grado, e comunque sul presupposto necessario di un rapporto di convivenza al momento in cui si è verificato l'evento criminoso o attuale di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche ed integrazioni, oppure di soggetti sottoposti a procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale;

g) il beneficiario non sia destinatario, al momento della presentazione dell'istanza, di alcun beneficio previsto a favore delle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo o delle vittime del dovere;

h) il beneficiario sia convivente con la vittima al momento dell'evento delittuoso;

i) il beneficiario sia iscritto ad un servizio socio-educativo per la prima infanzia, scolastico di ogni ordine e grado, universitario o di formazione professionale.

2. Le condizioni previste dal presente articolo devono essere comprovate, al momento della presentazione dell'istanza, da idonea documentazione."

*Articolo 5: "Modalità e criteri di erogazione".*

*Comma 1: "1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Fondazione Pol.i.s., adotta apposito regolamento per definire i criteri, le modalità di richiesta, i termini per la presentazione delle domande, l'entità massima dei contributi da corrispondere e l'erogazione del contributo."*

### **Note all'articolo 2.**

#### Commi 1 e 2.

*Legge Regionale 22 dicembre 2018, n. 54* già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 1.

#### Comma 3.

*Legge 5 febbraio 1992, n. 104: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*.

### **Note all'articolo 3.**

#### Commi 1 e 2.

*Legge Regionale 22 dicembre 2018, n. 54* già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 1.

*Articolo 3* già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 1.

*Legge 5 febbraio 1992, n. 104* già citata nella nota al comma 3 dell'articolo 2.

### **Note all'articolo 4.**

#### Comma 1, lettera a).

*Legge Regionale 22 dicembre 2018, n. 54* già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 1.

*Articolo 3* già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 1.



## **Decreto Dirigenziale n. 23 del 04/12/2019**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

U.O.D. 3 - Assistenza territoriale

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE DEGLI AMMESSI E DEGLI ESCLUSI DALLE ASSEGNAZIONI PER TRASFERIMENTO DELLE ZONE CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA E DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE ANNO 2018. CON ALLEGATI

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO:**

- a. che con D.D. n. 16 dell'8 novembre 2019, pubblicato sul BURC n. 68 dell'11 novembre 2019, sono state pubblicate le graduatorie provvisorie degli ammessi e l'elenco degli esclusi dalle assegnazioni per trasferimento degli incarichi di Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale anno 2018;

**CONSIDERATO:**

- a. che eventuali richieste di rettifiche o integrazioni erano ammesse entro e non oltre il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC delle graduatorie provvisorie per trasferimento di Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale anno 2018 e relativo elenco degli esclusi;
- b. che l'ufficio competente ha esaminato i ricorsi pervenuti, ha effettuato i controlli sulle autocertificazioni presso le AA.SS.LL. della Regione Campania e presso le altre regione di provenienza, comunicando l'esito tramite **pec** secondo i casi ai diretti interessati;
- c. che la data delle assegnazioni è fissata per il giorno **20 dicembre 2019** presso l'Auditorium sito al Centro Direzionale di Napoli isola C/3 dalle ore 9,00 alle ore 15,00 fino al termine delle operazioni;

**RITENUTO:**

- a. dover procedere alla pubblicazione delle graduatorie definitive degli ammessi ed elenco degli esclusi dalle assegnazioni per trasferimento delle zone carenti di Assistenza Primaria e continuità Assistenziale anno 2018;
- b. di approvare e pubblicare, in allegato, il modello di delega da utilizzarsi in caso di impedimento a presenziare alla procedura di assegnazione (Allegato D);
- c. di dover convocare tutti gli ammessi tramite pec;
- d. di pubblicare contestualmente le suddette graduatorie ed elenco degli esclusi sul sito Internet della Regione Campania nella sezione -Salute;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario Responsabile dell'UOD 03 nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso

**DECRETA**

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di approvare e pubblicare le graduatorie definitive dei medici ammessi (Allegato A e B) e dei medici esclusi (Allegato C) dalla partecipazione alle assegnazioni per trasferimento degli incarichi di Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale anno 2018 parti integranti del presente decreto;
2. di approvare e pubblicare, in allegato, il modello di delega da utilizzarsi in caso di impedimento a presenziare alla procedura di assegnazione (Allegato D);
3. di stabilire per il giorno **20 dicembre 2019** la data delle assegnazioni presso l'Auditorium al Centro Direzionale isola C/3 dalle ore 9,00 alle ore 15,00 fino al termine delle operazioni;

4. di trasmettere il presente atto con allegati all'Ufficio competente per la pubblicazione sul BURC della Regione Campania;
5. di dare idonea informativa circa la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C. e sul sito internet della Regione Campania a tutte le AA.SS.LL. nonché a tutti gli Ordini Provinciali dei Medici della Regione Campania.

Avv. Antonio Postiglione

**GRADUATORIA DEFINITIVA TRASFERIMENTI ASSISTENZA PRIMARIA ANNO 2018**

POS.	MESI	COGNOME/NOME	DATA NASCITA	RESIDENZA	REGIONE DI PROVENIENZA	AMBITO DI PROVENIENZA
1	914	LETTIERI GABRIELE	29/01/1952	BATTIPAGLIA	CAMPANIA	ALTAVILLA SILENTINA
2	554	INFANTE LUIGI	07/09/1954	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CAMPANIA	CASTELVOLTURNO
3	502	VITALE SABATINO	13/05/1956	SAN PAOLO BEL SITO	CAMPANIA	SAN PAOLO BEL SITO
4	406	PULCINI DONATO	03/12/1959	ROCCAMONFINA	CAMPANIA	TEANO
5	310	NOVIELLO ALFONSINA	02/09/1956	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CAMPANIA	CASAPESENNA
6	287	CIRIOLI SALVATORE	04/05/1967	ALIFE	CAMPANIA	PIEDIMONTE MATESE
7	268	MAZZELLA VINCENZO	15/11/1964	ISCHIA	CAMPANIA	BARANO D'ISCHIA
8	210	SOMMESE ROSA	01/11/1961	SAVIANO	CAMPANIA	OTTAVIANO
9	210	COCCHIARA SALVATORE	08/09/1959	NAPOLI	CAMPANIA	POZZUOLI
10	210	MELE NICOLA	11/01/1958	SANT'ANASTASI A	CAMPANIA	BACOLI
11	208	VROLA VALERIA	22/09/1967	CASERTA	CAMPANIA	CASALNUOVO
12	208	COSTANTINO GENNARO	10/01/1964	MOIO DELLA CIVITELLA	CAMPANIA	PISCIOTTA
13	207	DI TOMMASO MAURO	27/11/1961	DRAGONI	CAMPANIA	MIGNANO MONTELUONGO
14	206	CONTE GIOVANNI	26/02/1962	AGROPOLI	CAMPANIA	AGROPOLI
15	206	MASTROBISO MAURA	21/12/1960	NAPOLI	CAMPANIA	GIUGLIANO CAMPANIA
16	206	FRANZA GIUSEPPINA	13/11/1957	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	CAMPANIA	OTTAVIANO
17	204	DE CRESCENZO GIUSEPPE	18/10/1966	SANTA MARIA C.V.	CAMPANIA	MARCIANISE
18	204	LA VECCHIA ARMIDA	20/01/1966	PASTORANO	CAMPANIA	SPARANISE
19	204	PALUMBO ANTONIO	21/03/1961	PORTICI	CAMPANIA	CAPACCIO
20	202	POLCARO ANTONIO	16/11/1959	MONTEFALCIONE	CAMPANIA	MONTANO ANTILIA
21	164	CICALE ANTONELLA MARIA ILARIA	20/01/1981	POZZUOLI	FUORI REGIONE	SUZZARA
22	160	PANICO GIUSEPPINA	01/03/1956	FORMIA	FUORI REGIONE	LATINA

**GRADUATORIA DEFINITIVA TRASFERIMENTI ASSISTENZA PRIMARIA ANNO 2018**

POS.	MESI	COGNOME/NOME	DATA NASCITA	RESIDENZA	REGIONE DI PROVENIENZA	AMBITO DI PROVENIENZA
23	158	PAGANO PATRIZIA	19/04/1963	QUADRELLE	CAMPANIA	SANT'EGIDIO MONTE ALBINO DEL
24	156	PALMA ROSALBA	03/05/1969	NAPOLI	CAMPANIA	GIUGLIANO CAMPANIA IN
25	154	AVINO STEFANO	02/07/1964	NAPOLI	CAMPANIA	ERCOLANO
26	152	MIGLIETTA ANTONIO	30/09/1963	NAPOLI	CAMPANIA	ANGRI
27	148	SCOGNAMIGLIO DIEGO	20/06/1955	NAPOLI	CAMPANIA	CASANDRINO
28	136	IOVINO VINCENZO	20/08/1974	ARZANO	FUORI REGIONE	ALESSANDRIA
29	136	DEL VERME GIOVANNA	10/11/1963	MONTOPOLI VAL D'ARNO	FUORI REGIONE	MONTOPOLI
30	136	ATTANASIO ANNA	19/06/1962	TORRE ANNUNZIATA	CAMPANIA	BOSCOREALE
31	134	CARULLO RITA	16/07/1967	SANT'ANGELO D'ALIFE	CAMPANIA	COSTA D'AMALFI
32	134	BRANCA SALVIO	15/08/1955	NOVARA	FUORI REGIONE	NOVARA
33	133	TELESCO MARIO	07/07/1969	NAPOLI	CAMPANIA	POMIGLIANO D'ARCO
34	132	SCOTTI ANNUNZIATA MATILDE	05/02/1968	NAPOLI	CAMPANIA	POMPEI
35	132	CAMUSO PIETRO	28/03/1965	ROCCAMONFINA	CAMPANIA	GALLUCCIO
36	132	MAURIELLO SABATO	18/02/1965	CASTELLAMMARE DI STABIA	CAMPANIA	SANTA'ANTONIO ABATE
37	132	CIOPPA PALMIRA	04/07/1962	ATRIPALDA	CAMPANIA	MERCATO SEVERINO SAN
38	132	DONATO MARIA	16/01/1961	NAPOLI	CAMPANIA	VIETRI SUL MARE
39	132	MENNONE AMERICO LUCIANO	18/09/1959	GOIA SANNITICA	CAMPANIA	ROCCAMONFINA
40	132	MAIORANO GENA	06/06/1959	NAPOLI	CAMPANIA	MELITO
41	132	GIUDICE LUCIA	15/09/1958	TORRE DEL GRECO	CAMPANIA	ERCOLANO
42	131	CICALA MASSIMO	25/01/1961	CASERTA	CAMPANIA	CASALNUOVO
43	130	VANACORE RAFFAELA	31/12/1958	VICO EQUENSE	CAMPANIA	META

**GRADUATORIA DEFINITIVA TRASFERIMENTI ASSISTENZA PRIMARIA ANNO 2018**

POS.	MESI	COGNOME/NOME	DATA NASCITA	RESIDENZA	REGIONE DI PROVENIENZA	AMBITO DI PROVENIENZA
44	130	IACULLO ALBERTO	04/10/1958	SANTA MARIA C.V.	CAMPANIA	ORTA DI ATELLA
45	126	LA SALA ROBERTA	20/06/1981	CUNEO	FUORI REGIONE	CUNEO
46	124	D'AVANZO DOMENICO	12/01/1959	ARIENZO	CAMPANIA	PALOMONTE
47	120	TAFURI GENNARO	04/05/1963	CAVA DE' TIRRENI	CAMPANIA	NOCERA SUPERIORE
48	118	CANCRO ROSARIO	24/10/1981	ATENA LUCANA	FUORI REGIONE	LIVIGNO
49	118	ANNUNZIATA ILARIA RAFFAELLA	16/01/1972	NAPOLI	FUORI REGIONE	MILANO
50	118	SINISCALCHI ANIELLO	10/05/1966	STRIANO	CAMPANIA	MONTEFORTE IRPINO
51	114	ALTARELLI FILIPPO	29/01/1975	MARIGLIANO	FUORI REGIONE	AMBITO N. 3 DS 2 VENETO
52	112	LOGUERCIO TERESA	27/02/1961	BATTIPAGLIA	FUORI REGIONE	POTENZA
53	106	CORAZZA PAOLA	20/12/1978	TRENTO	FUORI REGIONE	TRENTO CENTRO NORD
54	100	CASOLA BENIAMINO	19/05/1979	NAPOLI	FUORI REGIONE	CALCINATO (BR)
55	100	ARGENIO ALESSIO	01/03/1978	VILLARICCA	FUORI REGIONE	CALCINATO (BR)
56	100	MALLARDO GIUSEPPE	27/01/1971	VILLARICCA	FUORI REGIONE	CALCINATO (BR)
57	98	AMATRUDA LAURA	27/09/1977	CASTELLAMMARE DI STABIA	FUORI REGIONE	BRESCIA
58	84	GUARDABASCIO LORINA	14/06/1962	ARIANO IRPINO	CAMPANIA	GROTTAMINARDA
59	82	LETIZIA NICOLINO	16/01/1969	SAN NICOLA LA STRADA	CAMPANIA	TEVEROLA
60	82	PERNA CIRA	12/02/1968	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	CAMPANIA	BOSCOTRECASE
61	82	CERCIELLO ANTONIO	11/05/1967	BRUSCIANO	CAMPANIA	SOMMA VESUVIANA
62	80	DI LAURO DANIELA	04/03/1977	POZZUOLI	CAMPANIA	GRAGNANO
63	80	D'AURIA MATTEO	28/03/1975	SCAFATI	CAMPANIA	OLEVANO TUSCIANO SUL
64	80	FERRIGNO ANNAMARIA	16/11/1971	SALERNO	CAMPANIA	BATTIPAGLIA
65	80	ORIUNDO MARIA ROSARIA	09/08/1967	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	CAMPANIA	TERZIGNO

**GRADUATORIA DEFINITIVA TRASFERIMENTI ASSISTENZA PRIMARIA ANNO 2018**

<b>POS.</b>	<b>MESI</b>	<b>COGNOME/NOME</b>	<b>DATA NASCITA</b>	<b>RESIDENZA</b>	<b>REGIONE DI PROVENIENZA</b>	<b>AMBITO DI PROVENIENZA</b>
66	<b>80</b>	IMPARATO STEFANIA	13/04/1966	NAPOLI	CAMPANIA	TORRE ANNUNZIATA
67	<b>80</b>	VERTULLO CARMELO	27/01/1966	PIAGGINE	CAMPANIA	CELLE DI BULGHERIA
68	<b>80</b>	DI LORENZO ANNA MARIA	03/07/1960	RICCAMONFINA	CAMPANIA	VAIRANO PATENORA
69	<b>78</b>	LANNI ANNAMARIA	08/03/1969	CERVINARA	CAMPANIA	OTTAVIANO
70	<b>78</b>	CAPONE MONICA	07/07/1964	NAPOLI	CAMPANIA	SANT'ANASTASIA
71	<b>52</b>	BONAGURA STEFANIA	07/03/1968	NAPOLI	CAMPANIA	LICOLA
72	<b>52</b>	DE LUCA IVANO	17/11/1963	BENEVENTO	CAMPANIA	MONTESARCHIO
73	<b>46</b>	D'AVANZO FILOMENA	19/02/1967	NOLA	CAMPANIA	OTTAVIANO
74	<b>46</b>	LAMBERTI ROSA	28/06/1964	GIUGLIANO	CAMPANIA	MONTE DI PROCIDA

Allegato B

<b>GRADUATORIA DEFINITIVA TRASFERIMENTI CONTINUITA' ASSISTENZIALE ANNO 2018</b>						
<b>POS.</b>	<b>MESI</b>	<b>COGNOME/NOME</b>	<b>DATA NASCITA</b>	<b>RESIDENZA</b>	<b>PROVENIENZA REGIONE</b>	<b>PROVENIENZA AA.SS.LL.</b>
1	566	VESPOLI FRANCESCO	21/07/1955	AVERSA	CAMPANIA	CASERTA
2	545	SENATORE GENNARO	03/07/1960	CAVA TIRRENI DEI	CAMPANIA	AVELLINO
3	518	RUSSO ANTONIO	02/08/1957	TELESE TERME	CAMPANIA	BENEVENTO
4	485	FASULO PATRICIA	03/01/1961	SAN GIORGIO DEL SANNIO	CAMPANIA	AVELLINO
5	462	GIORDANO ARMANDO	11/01/1955	BOLOGNA	FUORI REGIONE	BOLOGNA
6	389	CANALE PAROLA PASQUALE	08/11/1957	MONDRAGONE	FUORI REGIONE	FROSINONE
7	372	FACCHIANO CAROLINA	11/09/1958	BENEVENTO	CAMPANIA	AVELLINO
8	330	SCHIAVO DOMENICO	04/03/1966	MARCIANISE	CAMPANIA	NAPOLI 2 NORD
9	294	LANNI ANNAMARIA	08/03/1969	CERVINARA	FUORI REGIONE	FIRENZE
10	274	PAGANO PATRIZIA	19/04/1963	QUADRELLE	CAMPANIA	SALERNO
11	273	BONCINO ROSA	25/05/1965	AVERSA	CAMPANIA	NAPOLI 2 NORD
12	272	TANZILLO ANTONELLO	02/07/1967	CIMITILE	CAMPANIA	NAPOLI 2 NORD
13	272	DI BENEDETTO LUCREZIA	23/05/1964	MONTEMILETTO	CAMPANIA	NAPOLI 2 NORD
14	272	ARIOLA LUCA	04/08/1963	SCISCIANO	CAMPANIA	NAPOLI 2 NORD
15	272	DI IUSTO FRANCESCO	29/06/1958	PORTICI	CAMPANIA	NAPOLI CENTRO 1
16	272	HAG YAHIA IBRAHIM	02/04/1958	SENERCHIA	CAMPANIA	AVELLINO
17	270	DE ANGELIS TOMMASO	27/04/1961	VAIRANO PATENORA	CAMPANIA	NAPOLI CENTRO 1
18	215	LONGO ROBERTO	02/04/1966	NAPOLI	CAMPANIA	NAPOLI 2 NORD

## Allegato B

<b>GRADUATORIA DEFINITIVA TRASFERIMENTI CONTINUITA' ASSISTENZIALE ANNO 2018</b>						
<b>POS.</b>	<b>MESI</b>	<b>COGNOME/NOME</b>	<b>DATA NASCITA</b>	<b>RESIDENZA</b>	<b>PROVENIENZA REGIONE</b>	<b>PROVENIENZA AA.SS.LL.</b>
19	<b>210</b>	PETRONZIO EDGARDO	10/04/1974	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	CAMPANIA	NAPOLI 3 SUD
20	<b>210</b>	MANCINO GIOVANNI	01/07/1963	MELIZZANO	CAMPANIA	BENEVENTO
21	<b>208</b>	SIRIGNANO ANTONIO	27/10/1968	NOLA	CAMPANIA	NAPOLI 2 NORD
22	<b>208</b>	PASCALE BENEDETTO	11/07/1966	NAPOLI	CAMPANIA	NAPOLI 2 NORD
23	<b>207</b>	CAPONE MONICA	07/07/1964	NAPOLI	CAMPANIA	NAPOLI 2 NORD
24	<b>198</b>	TARANTINO ANNUNZIATA	28/12/1960	MARIGLIANO	CAMPANIA	GROSSETO
25	<b>190</b>	IOVINO VINCENZO	20/08/1974	ARZANO	FUORI REGIONE	ALESSANDRIA
26	<b>182</b>	MONTESCURO PATRIZIO	17/06/1957	POZZUOLI	CAMPANIA	NAPOLI CENTRO 1
27	<b>181</b>	SCOTTO DI PERROTOLO ANNA EMANUELA	31/07/1960	PROCIDA	CAMPANIA	NAPOLI 2 NORD
28	<b>180</b>	LIBERTI ROSA	04/05/1974	NAPOLI	CAMPANIA	NAPOLI 2 NORD
29	<b>169</b>	GUERRIERO VIRGINIA	01/11/1967	NAPOLI	CAMPANIA	NAPOLI 2 NORD
30	<b>169</b>	MIGNONE UGO FRANCESCO	01/04/1957	NAPOLI	CAMPANIA	NAPOLI 2 NORD
31	<b>169</b>	DE LUCA TIZIANA	30/12/1956	NAPOLI	CAMPANIA	NAPOLI 2 NORD
32	<b>155</b>	SCARPITTA MARIA TERESA	05/06/1964	NAPOLI	CAMPANIA	NAPOLI 2 NORD
33	<b>155</b>	DORSA DELFINA	09/02/1960	NAPOLI	CAMPANIA	NAPOLI 2 NORD
34	<b>150</b>	MANCONE MANFREDI	27/04/1967	NAPOLI	CAMPANIA	NAPOLI 2 NORD
35	<b>148</b>	VECCHIONE FEDERICO	05/09/1973	NOLA	CAMPANIA	SALERNO

Allegato B

<b>GRADUATORIA DEFINITIVA TRASFERIMENTI CONTINUITA' ASSISTENZIALE ANNO 2018</b>						
<b>POS.</b>	<b>MESI</b>	<b>COGNOME/NOME</b>	<b>DATA NASCITA</b>	<b>RESIDENZA</b>	<b>PROVENIENZA REGIONE</b>	<b>PROVENIENZA AA.SS.LL.</b>
36	144	SAVIANO RAFFAELE	22/12/1973	CARDITO	FUORI REGIONE	ALESSANDRIA
37	130	BRANCA SALVIO	15/08/1955	NOVARA	FUORI REGIONE	NOVARA
38	124	MANZO ANTONIO	28/07/1972	NAPOLI	CAMPANIA	NAPOLI 2 NORD
39	124	CONTOCALAKIS GIORGIO	13/03/1971	NAPOLI	CAMPANIA	NAPOLI 2 NORD
40	123	MAISTO CHIARA	22/04/1968	TORRE GRECO DEL	CAMPANIA	NAPOLI 2 NORD
41	123	FIORENZANO SALVATORE	20/03/1964	NAPOLI	CAMPANIA	NAPOLI 2 NORD
42	120	CANCRO ROSARIO	24/10/1981	ATENA LUCANA	FUORI REGIONE	ATS MONTAGNA
43	118	ANSELMO ANTONELLA	07/09/1981	ROGNO (BG)	FUORI REGIONE	BERGAMO
44	114	DEL VERME GIOVANNA	10/11/1963	MONTOPOLI VAL D'ARNO	FUORI REGIONE	EMPOLI
45	105	ESPOSITO VINCENZA	22/11/1965	AFRAGOLA	CAMPANIA	SALERNO
46	104	MAIETTA UMBERTO	26/07/1978	PAOLISI	CAMPANIA	AVELLINO
47	94	AMATRUDA LAURA	27/09/1977	CASTELLAMMARE DI STABIA	FUORI REGIONE	BRESCIA
48	90	BROSCA ANGELA	19/10/1964	FRIGENTO	FUORI REGIONE	GROSSETO
49	86	MALLARDO PASQUALE	09/10/1983	GIUGLIANO	FUORI REGIONE	MANTOVA
50	86	TIZZIANI CARMELA	08/01/1967	CASORIA	CAMPANIA	NAPOLI 2 NORD
51	84	LETIZIA NICOLINO	16/01/1969	SAN NICOLA LA STRADA	CAMPANIA	CASERTA
52	84	CICALA MICHELE	22/11/1963	SAN MARCO EVANGELISTA	CAMPANIA	CASERTA
53	84	PASTORE MATTEO	14/03/1958	EBOLI	CAMPANIA	SALERNO

Allegato B

<b>GRADUATORIA DEFINITIVA TRASFERIMENTI CONTINUITA' ASSISTENZIALE ANNO 2018</b>						
<b>POS.</b>	<b>MESI</b>	<b>COGNOME/NOME</b>	<b>DATA NASCITA</b>	<b>RESIDENZA</b>	<b>PROVENIENZA REGIONE</b>	<b>PROVENIENZA AA.SS.LL.</b>
54	82	MAGLIULO FRANCESCO GIUSEPPE	11/01/1975	AVERSA	FUORI REGIONE	POTENZA
55	82	AURIEMMA ANTONIO	26/09/1958	OTTAVIANO	FUORI REGIONE	VENOSA
56	82	RUSSO ORAZIO ROBERTO	19/06/1958	TELESE TERME	FUORI REGIONE	POTENZA
57	76	FEBBRAIO FEDERICA	29/06/1983	MADDALONI	FUORI REGIONE	5 TOSCANA SUD/EST
58	76	CASTALDO ANTONIO	21/10/1978	BRUSCIANO	FUORI REGIONE	VAIANO
59	60	CERCIELLO ANTONIO	11/05/1967	BRUSCIANO	CAMPANIA	NAPOLI 3 SUD
60	50	DE GIROLAMO ANTONIO ELIO	16/04/1963	AIELLO SABATO DEL	CAMPANIA	AVELLINO
61	50	CASSESE ANNAMARIA	01/05/1958	CASAMARCIANO	CAMPANIA	NAPOLI 3 SUD

Allegato C

<b>ELENCO DEFINITIVO NOMINATIVI ESCLUSI TRASFERIMENTI CONTINUITA' ASSISTENZIALE ANNO 2018</b>			
<b>N.</b>	<b>COGNOME/NOME</b>	<b>DATA NASCITA</b>	<b>MOTIVO ESCLUSIONE</b>
1	BATTIPAGLIA MICHELE	22/08/1985	ANZIANITA' INSUFFICIENTE
2	CAIAZZA SALVATORE	16/07/1976	ANZIANITA' INSUFFICIENTE
3	CALIFANO UMBERTO GIOVANNI ANGELO	30/07/1972	ANZIANITA' INSUFFICIENTE
4	LOMAZZO DOMENICO MICHELE	12/02/1966	ANZIANITA' INSUFFICIENTE
5	MALLARDO PASQUALE	09/10/1983	ANZIANITA' INSUFFICIENTE
6	MANCUSI CRESCENZO	05/08/1960	ANZIANITA' INSUFFICIENTE
7	TOSCANO ANNUNZIATA	03/05/1973	ANZIANITA' INSUFFICIENTE
8	VICEDOMINI LUCIA	10/05/1977	ANZIANITA' INSUFFICIENTE

<b>ELENCO DEFINITIVO NOMINATIVI ESCLUSI TRASFERIMENTI ASSISTENZA PRIMARIA ANNO 2018</b>			
<b>N.</b>	<b>COGNOME/NOME</b>	<b>DATA NASCITA</b>	<b>MOTIVO ESCLUSIONE</b>
1	CAIAZZA SALVATORE	16/07/1976	ANZIANITA' INSUFFICIENTE
2	DI GENNARO MARIO	03/03/1954	PENSIONATO
3	GUARDASCIONE FABIO	21/01/1981	ANZIANITA' INSUFFICIENTE
4	LANNI RAFFAELE	03/03/1954	PENSIONATO
5	MALLARDO PASQUALE	09/10/1983	ANZIANITA' INSUFFICIENTE
6	PREZIOSO LUCA	01/08/1980	ANZIANITA' INSUFFICIENTE



Alleg. B

### MODELLO DELEGA

Io sottoscritto

Nato a

il

### DELEGO

Il Sig.r

nato a

il \_\_\_\_\_ a rappresentarmi nel giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

presso l'Assessorato alla Sanità della Regione Campania sito all'isola C\3 del Centro Direzionale di Napoli  
ove vengono effettuate le assegnazioni degli incarichi per graduatoria di Assistenza Primaria e Continuità  
Assistenziale relativi alle carenze

In particolare delego Il Sig.r

munito del seguente documento d'identità:

rilasciata dal

il

\_\_\_\_\_ a sottoscrivere in mio nome e vece i conferimenti di incarico di cui all'oggetto nonché ad  
assumere, autonomamente e con poteri decisionali, tutte le incombenze necessarie allo svolgimento dei  
lavori, ritenendo per rato e per fermo tutto quanto sarà deciso dal predetto.

Allo scopo allego copia del documento d'identità.

FIRMA

---



## **Decreto Dirigenziale n. 87 del 04/12/2019**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane

U.O.D. 92 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE BANDI DI CONCORSO PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO.

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO CHE:**

- a. la legge 30 dicembre 2018 n. 145, all'art.1 comma 255, ha destinato, nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza, un importo fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 ai Centri per l'Impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento e un importo fino a 10 milioni di euro per l'anno 2019 al finanziamento del contributo per il funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa;
- b. l'art. 12, comma 3 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con legge 28 marzo 2019, n. 26, ha disposto che, al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, è adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego di durata triennale che può essere aggiornato annualmente;
- c. con Decreto del Ministro del Lavoro 28 giugno 2019, n. 74, pubblicato nella G.U. n. 181 del 03/08/2019, è stato adottato il "Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro", approvato come da intese Stato – Regioni nella seduta del 17 aprile 2019, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003 n. 131;
- d. nell'ambito delle politiche di attuazione del reddito di cittadinanza di cui ai commi 255 e seguenti della citata legge n. 145/2018, sono consentite assunzioni di personale finalizzate al potenziamento dei Centri per l'impiego. Pertanto, a partire dal 2019, la Regione Campania è autorizzata ad assumere, con aumento della dotazione organica, unità di personale da destinare ai Centri per l'impiego;
- e. con la deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 06/03/2019 e ss.mm.ii. è stato approvato il Piano Triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021, il cui allegato B approva la dotazione organica;
- f. con D.G.R. n. 392 del 06/08/2019 è stato approvato il nuovo "Regolamento in materia di accesso mediante procedure selettive agli impieghi nella Giunta Regionale della Campania e sulle modalità di svolgimento dei concorsi" n. 6 del 07/08/2019;
- g. con la Deliberazione n. 397 del 07/08/2019 "*Attuazione D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive al lavoro. Determinazioni*" la Regione Campania ha disposto di dare celermente attuazione al Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive per il lavoro, di cui al Decreto Ministeriale 28 giugno 2019 n. 74, attraverso l'adozione di procedure celeri finalizzate all'acquisizione dei beni e servizi necessari e all'assunzione di personale qualificato, da destinarsi ai Centri suddetti, i cui costi sono totalmente finanziati dalle risorse stanziare dalla legge n. 145/2018;

**CONSIDERATO CHE:**

- a. con la D.G.R. n. 435 del 17/09/2019 si è disposto quanto segue:
  - a.1 l'implementazione della dotazione organica, attraverso il reclutamento di ulteriori n. 641 unità complessive di personale a tempo indeterminato;
  - a.2 che la suddetta dotazione organica dei Centri per l'Impiego prevede l'articolazione delle complessive 641 unità nella misura di n. 225 di categoria D e n. 416 di categoria C, secondo la seguente suddivisione per profili/ambiti:
    - n.150 posti di "Funzionario policy regionali – Centri per l'impiego";
    - n. 25 posti di "Funzionario Sistemi informativi e tecnologie";
    - n. 50 posti di "Funzionario policy regionali – Mediatore per l'inserimento lavorativo dei disabili";
    - n. 316 posti di "Istruttore policy regionali – Centri per l'impiego";
    - n. 100 posti di "Istruttore Sistemi informativi e tecnologie";
  - a.3 di prevedere nella misura del 20% la riserva dei posti messi a concorso per il personale di ruolo della Giunta regionale nelle procedure di reclutamento;
  - a.4 di demandare l'intera procedura ed i consequenziali adempimenti alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili anche mediante l'adesione a contratti quadro CONSIP e/o utilizzo di soggetti all'uopo specializzati, con le necessarie sinergie della Direzione Generale Università, Ricerca ed Innovazione e della Centrale Acquisti per le parti di rispettiva competenza, al fine di garantire la massima celerità del procedimento;

a.5 di subordinare l'avvio delle conseguenti procedure di reclutamento, all'esito del confronto con le OO.SS.;

**DATO ATTO CHE:**

- a. con nota prot. 0578095 del 27/09/2019 sono state convocate le OO.SS. per un confronto sul fabbisogno ed i profili professionali per i concorsi pubblici da bandire;
- b. con verbale della riunione sindacale del 7 ottobre 2019, il confronto si è positivamente concluso;

**RILEVATO CHE:**

- a. con nota prot. 0690527 del 14/11/2019 e successiva nota prot. 0700819 del 19/11/2019, la Direzione Generale per l'Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili ha comunicato, a parziale modifica del precedente, il fabbisogno dei profili professionali dei concorsi per i Centri per l'impiego;
- b. con D.G.R. n. 581 del 19/11/2019 si è preso atto delle comunicazioni sopra indicate e, per l'effetto, è stata rimodulata l'articolazione dei profili da mettere a selezione, rese edotte le OO.SS.;

**RITENUTO** di dover approvare i due bandi di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 641 posti complessivi di categoria C e D, articolati nei seguenti profili professionali:

Categoria D:

- n. 145 posti di "Funzionario policy regionali – Centri per l'impiego", categoria D, posizione economica D1;
- n. 25 posti di "Funzionario Sistemi informativi e tecnologie", categoria D, posizione economica D1;
- n. 50 posti di "Funzionario policy regionali – Mediatore per l'inserimento lavorativo dei disabili", categoria D, posizione economica D1;
- n. 5 posti di "Funzionario Comunicazione ed informazione", categoria D, posizione economica D1;

Categoria C:

- n. 316 posti di "Istruttore policy regionali – Centri per l'impiego", categoria C, posizione economica C1;
- n. 100 posti di "Istruttore Sistemi informativi e tecnologie", categoria C, posizione economica C1;

**VISTI:**

1. il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
2. la legge 30 dicembre 2018 n. 145;
3. il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con legge 28 marzo 2019, n. 26;
4. il Decreto del Ministro del Lavoro 28 giugno 2019, n. 74;
5. il "Regolamento in materia di accesso mediante procedure selettive agli impieghi nella Giunta Regionale della Campania e sulle modalità di svolgimento dei Concorsi", n. 6 del 07/08/2019;
6. la D.G.R. n. 392 del 06/08/2019;
7. la D.G.R. n. 397 del 07/08/2019;
8. la D.G.R. n. 435 del 17/09/2019;
9. la D.G.R. n. 581 del 19/11/2019;
10. la nota prot. 0019892/UDCP/GAB/CG del 07/08/2019 avente ad oggetto: "Rafforzamento Centri per l'Impiego" di istituzione del Gruppo di Lavoro;
11. gli esiti dei lavori svolti dal medesimo Gruppo di Lavoro;

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dallo Staff 50.14.92 e della dichiarazione di regolarità della stessa resa mediante la sottoscrizione del presente atto,

**DECRETA**

per i motivi di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportati:

1. di approvare i due bandi di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 641 posti complessivi di categoria C e D, articolati nei seguenti profili professionali:  
Categoria D:
  - n. 145 posti di “Funzionario policy regionali – Centri per l’impiego”, categoria D, posizione economica D1, di cui 29 posti riservati al personale della Giunta regionale della Campania;
  - n. 25 posti di “Funzionario Sistemi informativi e tecnologie”, categoria D, posizione economica D1, di cui 5 posti riservati al personale della Giunta regionale della Campania;
  - n. 50 posti di “Funzionario policy regionali – Mediatore per l’inserimento lavorativo dei disabili”, categoria D, posizione economica D1, di cui 10 posti riservati al personale della Giunta regionale della Campania;
  - n. 5 posti di “Funzionario Comunicazione ed informazione”, categoria D, posizione economica D1, di cui 1 posto riservato al personale della Giunta regionale della Campania;Categoria C:
  - n. 316 posti di “Istruttore policy regionali – Centri per l’impiego”, categoria C, posizione economica C1, di cui 63 posti riservati al personale della Giunta regionale della Campania;
  - n. 100 posti di “Istruttore Sistemi informativi e tecnologie”, categoria D, posizione economica D1, di cui 20 posti riservati al personale della Giunta regionale della Campania;Detti bandi, allegati sub 1 e 2, formano parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella competente sezione su “Amministrazione Trasparente” del portale regionale;
3. di inviare il presente decreto all’Ufficio di Gabinetto del Presidente, all’Assessore alle Risorse Umane, nonché, per quanto di competenza, alla Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università e alla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili; all’Ufficio Speciale Grandi Opere per la pubblicazione dei bandi, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami, al B.U.R.C. per la pubblicazione ed ai competenti uffici della Segreteria di Giunta.

**MESSINA**

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO  
DI N. 225 POSTI DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, DI CUI N. 45 RISERVATI AL  
PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**

**IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE UMANE**

**VISTI:**

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, e in particolare l’articolo 3 e l’articolo 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionale a favore delle suddette categorie protette;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, “Codice dell’ordinamento militare” e in particolare gli articoli 678 e 1014;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riguardo all’articolo 25, comma 9, che ha introdotto il comma 2-*bis* dell’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- la legge 28 dicembre 2018, n. 145, concernente il “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” ed, in particolare, l’articolo 1, comma 258 nella parte in cui, tra l’altro, viene fatta espressa deroga alla mobilità di cui all’art. 30, comma 2 bis del D.Lgs. 165/2001;
- il decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 3 novembre 1999, n. 509, concernente il “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”;
- il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270, recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica”;
- il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 9 luglio 2009 concernente l’equiparazione tra classi delle lauree di cui al decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui al decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- la normativa in materia di equipollenze ed equiparazioni dei titoli di studio accademici per l’ammissione ai concorsi pubblici;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 giugno 2019, n. 74;
- il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigenziale del comparto funzioni locali per il periodo 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018;
- il “Regolamento in materia di accesso mediante procedure selettive agli impieghi nella Giunta regionale della Campania e sulle modalità di svolgimento dei concorsi”, n. 6 del 07/08/2019, di seguito denominato “Regolamenti dei concorsi”;
- la D.G.R. n. 92 del 06/03/2019 e ss.mm.ii. di approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021, nella quale si è dato, tra l’altro, atto del totale assolvimento degli obblighi di assunzione ai sensi della richiamata legge 12 marzo 1999, n. 68;
- la D.G.R. n. 397 del 07/08/2019 “Attuazione D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019 “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle politiche attive al lavoro. Determinazioni.”;

- la D.G.R. n. 435 del 17/09/2019 “Art. 1, comma 258, della legge n. 145/2018: disposizioni attuative” nella quale si è disposto di “*demandare l'intera procedura ed i consequenziali adempimenti alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili anche mediante l'adesione a contratti quadro CONSIP e/o utilizzo di soggetti all'uopo specializzati, con le necessarie sinergie della Direzione Generale Università, Ricerca ed Innovazione e della Centrale Acquisti per le parti di rispettiva competenza, al fine di garantire la massima celerità del procedimento*”;
- con D.G.R. n. 581 del 19/11/2019, si è preso atto delle comunicazioni della Direzione Generale per l'Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili e, per l'effetto, è stata approvata l'articolazione dei profili professionali da mettere a concorso;
- la nota prot. n. 0675701 del 08/11/2019 della Direzione Generale per le Risorse Umane della Regione Campania, indirizzata alla Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili della Regione Campania, con la quale sono state avviate le procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- la nota prot. n. 0676070 del 08/11/2019 della Direzione Generale per le Risorse Umane della Regione Campania, indirizzata al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale è stato chiesto “*di comunicare gli eventuali nominativi del personale collocato negli elenchi di cui alla normativa in oggetto, dando altresì indicazione del titolo di studio e di ogni altra utile informazione*”;
- la nota prot. 0681642 del 12/11/2019 della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili, con la quale si è fatto rinvio alla precedente nota prot. 0426115 del 04/07/2019 di trasmissione degli elenchi del personale in disponibilità di cui all'art. 34 del D.Lgs. 165/2001 con riferimento alle categorie e profili professionali messi a selezione con il corso-concorso Piano per il Lavoro;
- l'atto deliberativo n. 435/2019 ha stabilito al punto 2, la suddivisione per profili/ambiti con relativo riparto dei posti finalizzati al potenziamento dei Centri per l'Impiego, disponendo altresì, nella misura del 20% la riserva dei posti messi a concorso per il personale di ruolo della Giunta regionale;
- con nota prot. 0690527 del 14/11/2019, la Direzione Generale per l'Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili ha comunicato, a parziale modifica di quello precedente, il fabbisogno dei profili professionali dei concorsi per i Centri per l'impiego;
- la nota prot. 0019892/UDCP/GAB/CG del 07/08/2019, avente ad oggetto: “Rafforzamento Centri per l'Impiego”, di istituzione del Gruppo di Lavoro;
- gli esiti dei lavori svolti dal medesimo Gruppo di Lavoro;

## RENDE NOTO

### Articolo 1

#### Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 225 unità complessive di personale a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, da assegnare presso i Centri per l'impiego della Regione Campania nei seguenti profili professionali:

- n. **145 posti di “Funzionario policy regionali – Centri per l'impiego” (codice D-FPI)**, di cui n. 29 riservati al personale di ruolo della Giunta regionale della Campania;
- n. **25 posti di “Funzionario Sistemi informativi e tecnologie” (codice D-FSI)**, di cui n. 5 riservati al personale di ruolo della Giunta regionale della Campania;
- n. **50 posti di “Funzionario Policy regionali - Mediatore per l'inserimento lavorativo dei disabili” (codice D-FPD)**, di cui n. 10 riservati al personale di ruolo della Giunta regionale della Campania;
- n. **5 posti di “Funzionario comunicazione ed informazione (codice D-FCI)**, di cui n. 1 riservato al personale di ruolo della Giunta regionale della Campania.

2. Il numero dei posti messi a concorso potrà essere ridotto in ragione dei posti che potranno essere coperti all'esito delle procedure di mobilità obbligatoria ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 avviate alla data di pubblicazione del presente bando. L'eventuale riduzione del numero dei posti messi a concorso, distinta per profilo professionale, sarà comunicata ai candidati mediante pubblicazione sulla sezione dedicata del portale regionale.

3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito

ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.

4. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria di merito di cui al successivo articolo 10 nel limite massimo del 50 per cento del totale dei posti di ciascun profilo di cui al presente articolo.

5. Resta fermo che il reclutamento di personale attraverso la presente procedura dovrà comunque rientrare nell'ambito delle previsioni finanziarie stabilite nel Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, previsto dal decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 "*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*", convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 giugno 2019 a seguito di intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 131/2003, intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. L'assunzione è subordinata, quindi, all'erogazione effettiva delle risorse finanziarie. Pertanto, nell'ipotesi in cui non vengano effettivamente trasferite le risorse finanziarie necessarie alla Regione Campania entro la conclusione della procedura concorsuale, il presente concorso sarà conseguentemente revocato, senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell'Amministrazione regionale.

6. L'Amministrazione, per motivate esigenze di pubblico interesse, si riserva altresì la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande e/o di riaprire il termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, nonché di procedere alla revoca del bando in qualsiasi fase del procedimento di selezione.

## **Articolo 2** **Requisiti per l'ammissione**

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento dell'assunzione in servizio:

1. essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n.174;
2. avere un'età non inferiore a 18 anni;
3. essere in possesso - con riferimento a ciascun profilo messo a concorso - del diploma di laurea (vecchio ordinamento) almeno quadriennale, ovvero laurea specialistica (D.M. 3 novembre 1999, n. 509), ovvero laurea magistrale (D.M. 22 ottobre 2004, n. 270), ovvero, al fine di garantire la massima partecipazione ai candidati, la laurea breve di durata triennale:

a) per il profilo di **"Funzionario Policy regionali – Centri per l'impiego"** (codice D-FPI):

Laurea (L) appartenente alle seguenti classi:

- L-14 Scienze dei servizi giuridici
- L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
- L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale
- L-33 Scienze economiche
- L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali

o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente,

Diploma di laurea (DL) in:

- Giurisprudenza;
- Scienze politiche;
- Economia e commercio;

o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;

ovvero Laurea magistrale (LM) appartenente alle seguenti classi di laurea:

- LM-52 Relazioni internazionali

- LM-56 Scienze dell'economia
- LM-62 Scienze della politica
- LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni
- LM-77 Scienze economico-aziendali
- LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo
- LM-90 Studi europei
- LMG/01 Giurisprudenza

o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;

ovvero Lauree Specialistiche (LS) appartenenti alle seguenti classi:

- 22/S Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza;
- 60/S Classe delle lauree specialistiche in relazioni internazionali;
- 64/S Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia;
- 70/S Classe delle lauree specialistiche in scienze della politica;
- 71/S Classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni;
- 84/S Classe delle lauree specialistiche in scienze economico aziendali;
- 88/S Classe delle lauree specialistiche in scienze per la cooperazione allo sviluppo;
- 99/S Classe delle lauree specialistiche in Studi europei;
- 102/S Classe delle lauree specialistiche in teorie e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica;

o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;

b) per il profilo di **“Funzionario Policy regionali - Mediatore per l’inserimento lavorativo dei disabili” (codice D-FPD):**

Laurea (L) appartenente alle seguenti classi:

- L-19 Scienze dell'educazione e della formazione;
- L-24 Scienze e tecniche psicologiche;
- L-39 Servizio sociale;
- L-40 Sociologia;

o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente,

ovvero Diploma di laurea (DL) in:

- Sociologia;
- Psicologia;
- Servizio sociale;
- Pedagogia;

o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;

ovvero Laurea magistrale (LM) appartenente alle seguenti classi di laurea:

- LM-51 Psicologia;
- LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua;
- LM-85 Scienze pedagogiche;
- LM-87 Servizio sociale e politiche sociali;
- LM-88 Sociologia e ricerca sociale;

o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;

ovvero Laurea specialistica (LS) appartenente alle seguenti classi:

- 57/S Classe delle lauree specialistiche in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;
- 58/S Classe delle lauree specialistiche in psicologia;
- 65/S Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua;
- 89/S Classe delle lauree specialistiche in sociologia;

o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;

c) per il profilo di **“Funzionario di sistemi informativi e tecnologici” (codice D-FSI):**

Laurea (L) appartenente alle seguenti classi:

- L- 8 Ingegneria dell'informazione;
  - L-18 Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale;
  - L-30 Scienze e tecnologie fisiche;
  - L-31 Scienze tecnologie informatiche;
  - L-35 Scienze Matematiche;
  - L-41 Statistica;
- o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente,

ovvero Diploma di laurea (DL) in:

- ingegneria informatica;
  - ingegneria elettronica;
  - ingegneria gestionale;
  - ingegneria delle telecomunicazioni;
  - informatica;
  - fisica
  - matematica;
  - scienze dell'informazione;
  - economia e finanza;
  - Scienze statistiche demografiche e sociali;
  - Scienze statistiche ed attuariali;
  - Scienze statistiche ed economiche;
  - Statistica;
  - Statistica e informatica per l'azienda;
- o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente,

ovvero Laurea magistrale (LM) appartenente alle seguenti classi di laurea:

- LM-16 Finanza
  - LM-17 Fisica
  - LM-18 Informatica
  - LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni
  - LM-29 Ingegneria elettronica
  - LM-31 Ingegneria gestionale
  - LM-32 Ingegneria informatica
  - LM-40 Matematica
  - LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
  - LM-56 Scienze dell'economia
  - LM-66 Sicurezza informatica
  - LM-77 Scienze economico-aziendali
  - LM-82 Scienze statistiche
  - LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie
  - LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione
- o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente,

ovvero Laurea specialistica (LS) appartenente alle seguenti classi:

- 19/S Classe delle lauree specialistiche in finanza;
- 20/S Classe delle lauree specialistiche in fisica;
- 23/S Classe delle lauree specialistiche in informatica;
- 30/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria delle telecomunicazioni;
- 32/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettronica;
- 34/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria gestionale;
- 35/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria informatica;
- 45/S Classe delle lauree specialistiche in matematica;
- 50/S Classe delle lauree specialistiche in modellistica matematico-fisica per l'ingegneria;
- 64/S Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia;
- 84/S Classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali;
- 90/S Classe delle lauree specialistiche in statistica demografica e sociale;
- 91/S Classe delle lauree specialistiche in statistica economica, finanziaria ed attuariale;

- 92/S Classe delle lauree specialistiche in statistica per la ricerca sperimentale;
  - 100/S Classe delle lauree specialistiche in tecniche e metodi per la società dell'informazione;
- o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;

d) per il profilo di **“Funzionario comunicazione ed informazione” (codice D-FCI):**

Laurea (L) appartenente alle seguenti classi:

- L-5 Filosofia;
- L-11 Lingue e culture moderne;
- L-14 Scienze dei servizi giuridici;
- L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione;
- L-20 Scienze della comunicazione;
- L-36 Scienze politiche delle relazioni internazionali;
- L-39 Servizio sociale
- L-40 Sociologia

o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente,

ovvero Diploma di laurea (DL) in:

- Discipline economiche e sociali;
- Filosofia;
- Giurisprudenza;
- Lingua e cultura italiana;
- Relazioni pubbliche;
- Scienze della comunicazione;
- Scienze internazionali e diplomatiche;
- Scienze Politiche;
- Scienze dell'informazione;
- Scienze e tecniche della interculturalità;

o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente,

ovvero Laurea Magistrale (LM) in:

- LM-14 Filologia Moderna;
- LM-19 Informazione e sistemi editoriali;
- LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione;
- LM-52 Relazioni internazionali;
- LM-56 Scienze dell'economia;
- LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità;
- LM-62 Scienze della politica;
- LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni;
- LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale;
- LM-77 Scienze economico-aziendali;
- LM-78 Scienze Filosofiche;
- LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo;
- LM-87 Servizio sociale e politiche sociali;
- LM-88 Sociologia e ricerca sociale;
- LM-90 Studi europei;
- LM-92 Teorie della comunicazione;
- LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education;
- LMG/01 Giurisprudenza;

o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;

ovvero Laurea specialistica (LS) appartenente alle seguenti classi:

- 13/S Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo;
- 16/S Classe delle lauree specialistiche in filologia moderna;
- 43/S Classe delle lauree specialistiche in lingue straniere per la comunicazione internazionale;
- 57/S Classe delle lauree specialistiche in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;
- 59/S Classe delle lauree specialistiche in pubblicità e comunicazione d'impresa;

- 60/S Classe delle lauree specialistiche in relazioni internazionali;
  - 64/S Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia;
  - 67/S Classe delle lauree specialistiche in scienze della comunicazione sociale e istituzionale;
  - 70/S Classe delle lauree specialistiche in scienze della politica;
  - 71/S Classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni;
  - 73/S Classe delle lauree specialistiche in Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale;
  - 84/S Classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali;
  - 88/S Classe delle lauree specialistiche in Scienze per la cooperazione allo sviluppo;
  - 89/S Classe delle lauree specialistiche in sociologia;
  - 99/S Classe delle lauree specialistiche in studi europei;
  - 101/S Classe delle lauree specialistiche in teoria della comunicazione;
  - 102/S Classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica;
- o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente.

Nel caso di possesso di titolo di studio equipollente per legge, il candidato dovrà indicare espressamente la norma che stabilisce l'equipollenza.

I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso Università o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione Europea sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica [www.funzionepubblica.gov.it](http://www.funzionepubblica.gov.it) La procedura di equivalenza può essere attivata dopo lo svolgimento della prova preselettiva, ove superata, e l'effettiva attivazione deve comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali;

4. idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell'assunzione all'impiego;
5. godimento dei diritti civili e politici;
6. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o licenziati per motivi disciplinari ai sensi della normativa o delle disposizioni contrattuali disciplinanti la materia, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili, o, comunque, con mezzi fraudolenti;
7. non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, né avere a carico procedimenti penali in corso o essere sottoposti a misure che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
8. per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

### **Articolo 3**

#### **Pubblicazione del bando e presentazione della domanda Termini e modalità**

Il presente bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale "Concorsi ed esami".

Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso per via telematica, compilando il modulo *on line* presente nella sezione dedicata del portale regionale al seguente indirizzo <http://www.regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/bandi-di-concorso>.

In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto.

La domanda di partecipazione viene compilata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 attestante il possesso dei requisiti prescritti dal bando, nonché dei titoli valutabili.

La compilazione e l'invio *on line* della domanda devono essere completati entro le ore 24:00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, IV Serie speciale "Concorsi ed esami". Qualora il termine di scadenza per l'invio *on line* della domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Saranno accettate esclusivamente le domande inviate entro le ore 23:59:59 di detto termine.

La data di presentazione *on line* della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata al termine della procedura di invio che il candidato dovrà salvare, stampare, conservare ed esibire quale titolo per la partecipazione alle prove, unitamente al documento di identità in corso di validità. Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, il sistema informatico non consentirà più l'accesso al modulo telematico, né l'invio della domanda.

Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l'Amministrazione regionale si riserva di posticipare il termine per il solo invio delle stesse, fermo restando il termine di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti. Dell'avvenuto ripristino e dell'eventuale proroga verrà data notizia sul sito della Regione Campania.

Nella domanda i candidati devono riportare:

- 1) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l'atto di nascita;
- 2) il codice fiscale;
- 3) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico, il recapito di posta elettronica o, se in possesso, il recapito di posta elettronica certificata, presso cui chiedono di ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
- 4) il godimento dei diritti civili e politici;
- 5) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o licenziati per motivi disciplinari ai sensi della normativa o delle disposizioni contrattuali disciplinanti la materia, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili, o, comunque, con mezzi fraudolenti;
- 6) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, né avere a carico procedimenti penali in corso o essere sottoposti a misure che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
- 7) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
- 8) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;
- 9) il possesso del titolo di studio di cui all'articolo 2 del presente bando con esplicita indicazione del voto riportato;
- 10) il possesso di eventuali titoli valutabili;
- 11) il possesso di eventuali certificazioni attestanti il livello di conoscenza della lingua inglese e/o dell'informatica;
- 12) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
- 13) l'indicazione dell'eventuale titolarità delle riserve di cui all'articolo 1 del presente bando;
- 14) l'eventuale diritto all'esenzione dalla prova preselettiva ai sensi dell'articolo 20, comma 2bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai sensi dell'art. 37 del Regolamento dei concorsi.

I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i restanti requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno dichiarare altresì di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.

I candidati, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda di partecipazione per ciascuno dei profili professionali relativi ai codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1.

I candidati diversamente abili dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap che andrà opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione dovrà contenere esplicito riferimento

alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle procedure preselettive e selettive. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap dovrà essere inoltrata a mezzo posta elettronica esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica [concorso.cpi@regione.campania.it](mailto:concorso.cpi@regione.campania.it) entro e non oltre i 10 giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda unitamente all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si renderà automaticamente disponibile *on line* e con il quale si autorizza la Regione Campania al trattamento dei dati sensibili. In detto modulo deve essere altresì riportato il codice fiscale del candidato. Il mancato o intempestivo inoltro di tale documentazione non consentirà all'Amministrazione di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica [concorso.cpi@regione.campania.it](mailto:concorso.cpi@regione.campania.it) e corredate da certificazione medica, che sarà valutata dalla competente commissione la cui decisione resta insindacabile e inoppugnabile.

L'Amministrazione può disporre l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda, riservandosi la verifica delle dichiarazioni contenute nella stessa, effettuando controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato. Qualora dal controllo emerga la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La mancata esclusione dal test di preselezione e dalle prove scritte non sana, in ogni caso, l'irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.

L'Amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

Non saranno considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle indicate e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando di concorso.

#### **Articolo 4** **Procedura concorsuale**

Il concorso sarà espletato in base alle procedure di seguito indicate che si articolano attraverso le seguenti fasi:

1) una prova preselettiva, ai fini dell'ammissione alla prova scritta, consistente in una prova a test a risposta multipla per la verifica della conoscenza delle materie di cui al successivo articolo 6. L'Amministrazione procede all'espletamento di una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione siano superiori a tre volte il numero dei posti banditi per i singoli profili professionali.

2) una prova scritta, riservata ai candidati che avranno superato positivamente la prova preselettiva di cui al precedente punto 1), ovvero a quelli esonerati dalla stessa, volta alla verifica delle conoscenze teoriche relative alle materie e/o ambiti disciplinari specifici del profilo concorsuale, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla;

3) una prova orale, riservata ai candidati che avranno superato la prova scritta con almeno un punteggio pari a 21/30, consistente in un colloquio interdisciplinare sulle materie oggetto della prova scritta, nonché sulle altre materie indicate all'art. 8. I candidati dovranno altresì sostenere un colloquio volto all'accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle tecnologie informatiche (ad esclusione del concorso codice D-FSI), non comportante l'attribuzione di punteggio ma esclusivamente un giudizio di idoneità. In alternativa i candidati potranno certificare il livello di conoscenza della lingua inglese (almeno pari a livello B1), nonché dell'informatica (patente europea ECDL);

4) la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati è effettuata, per esigenze di semplificazione e massima imparzialità, dopo lo svolgimento della prova orale, in conformità a quanto previsto dall'art. 20, comma 1, lett. g) del Regolamento dei concorsi.

La commissione esaminatrice, all'esito positivo di dette prove, redigerà la graduatoria provvisoria di merito sommando i punteggi conseguiti nelle prove e nella valutazione dei titoli.

## **Articolo 5**

### **Commissione esaminatrice**

La Commissione esaminatrice viene nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale o suo delegato ed è composta in conformità a quanto previsto dall'art. 27, comma 1, lettera a) del Regolamento dei concorsi. Le commissioni esaminatrici potranno svolgere la propria attività articolandosi in sottocommissioni ai sensi dell'art. 28, comma 1 del Regolamento dei concorsi.

## **Articolo 6**

### **Prova preselettiva**

La prova preselettiva consiste in un test composto da quesiti a risposta multipla, diretti a verificare la conoscenza delle seguenti materie: diritto amministrativo con particolare riferimento alla normativa in materia di accesso, trasparenza e anticorruzione, trattamento dati; diritto del lavoro e disciplina del lavoro pubblico; Statuto della Regione Campania; Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania (Regolamento 15 dicembre 2011, n. 12 e ss.mm.ii.); elementi di statistica.

Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all'80%, in base all'articolo 20, comma 2-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché i dipendenti di ruolo della Giunta regionale della Campania, in servizio senza demerito da almeno cinque anni, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento dei concorsi.

Sul sito della Regione Campania, almeno quindici giorni prima del loro svolgimento, sarà pubblicato il diario con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno le suddette prove, nonché le informazioni relative a modalità e tempi del suo svolgimento. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Analogamente, sul sito della Regione Campania sarà pubblicata la banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

Le prove di esame non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della Legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi e, altresì, negli altri casi previsti dalla legge.

I candidati che abbiano presentato regolare domanda *on line* e che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel diario pubblicato sui siti internet di cui agli articoli precedenti. I candidati devono presentarsi, con un valido documento di riconoscimento e la ricevuta rilasciata, al momento della compilazione *on line* della domanda, dal sistema informatico.

L'assenza dalla prova per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso.

Le prove si svolgeranno con modalità informatiche. Sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione dedicata ai bandi di concorso, saranno fornite ulteriori indicazioni e istruzioni.

Il testo di ciascuna domanda è corredato da tre risposte predefinite tra le quali il candidato dovrà scegliere quella ritenuta corretta.

I quesiti che concorreranno a formare i questionari che saranno oggetto di ciascuna sessione d'esame saranno ricavati dalla banca dati all'uopo predisposta da soggetti specializzati. Il sistema informatico consentirà che l'elaborato, contenente i quesiti sopra indicati, sia differenziato per ogni candidato, secondo un algoritmo di scelta casuale delle domande tra tutte quelle disponibili nella predetta banca dati.

L'Amministrazione, avvalendosi del supporto tecnico di soggetti specializzati, ricorrerà all'uso di sistemi informatizzati per lo svolgimento della prova.

A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:

- Risposta esatta: +1 punto;
- Mancata risposta: 0 punti;
- Risposta errata: -0,33 punti.

La prova preselettiva sarà superata da un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso. Tale numero potrà essere superiore in caso di candidati collocatisi *ex-aequo* all'ultimo posto utile in ordine di graduatoria.

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

L'Amministrazione nominerà, per il coordinamento delle attività di vigilanza e controllo sul regolare svolgimento della prova, appositi comitati di vigilanza, composti da rappresentanti della Regione Campania. Per l'espletamento delle attività di accoglienza ed identificazione dei candidati, nonché quelle di vigilanza in senso stretto, l'Amministrazione può avvalersi di soggetti appositamente incaricati.

Durante la prova preselettiva i candidati non possono avvalersi di codici, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e di telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni il comitato di vigilanza delibera l'immediata esclusione dal concorso.

Gli elenchi alfabetici degli ammessi alla successiva prova scritta, con il diario recante l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno, nonché le indicazioni in merito al loro svolgimento, saranno pubblicati sul sito della Regione Campania. L'avviso di convocazione per le prove scritte sarà pubblicato almeno quindici giorni prima dello svolgimento. Tale pubblicazione avrà valore di notifica.

L'elenco degli ammessi alla prova scritta è approvato dalla Direzione Generale per le Risorse Umane, su istruttoria della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili.

## **Articolo 7 Prova scritta**

La prova scritta è volta alla verifica delle conoscenze teoriche relative alle materie e/o ambiti disciplinari specifici del profilo concorsuale e consiste nella somministrazione di n. 60 (sessanta) quesiti a risposta multipla nelle seguenti materie:

a) per il profilo di **“Funzionario Policy regionali – Centri per l’impiego”**, **codice D-FPI:**

- Diritto amministrativo, con particolare riferimento alla disciplina del pubblico impiego e il C.C.N.L. Funzioni Locali;
- Diritto del lavoro, in particolare Legge 28 febbraio 1987, n. 56, Legge 19 luglio 1993, n. 236, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 2, D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 e al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in Legge n. 26 del 30 marzo 2019;
- Gestione dei servizi per l’impiego, con particolare riferimento ai servizi ai cittadini ed alle imprese, come individuati dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4 dell’11.01.2018;
- Elementi di teoria e tecniche della comunicazione pubblica;

b) per il profilo di **“Funzionario Policy regionali - Mediatore per l’inserimento lavorativo dei disabili”**, **codice D-FPD:**

- Diritto amministrativo, in particolare la disciplina del pubblico impiego e il C.C.N.L. Funzioni Locali;
- Diritto del lavoro e della legislazione sociale, in particolare Legge 28 febbraio 1987, n. 56, Legge 19 luglio 1993, n. 236, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 e al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in Legge n. 26 del 30 marzo 2019;
- Normativa sulla disabilità con particolare riferimento alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- Psicologia del lavoro;

c) per il profilo di **“Funzionario di sistemi informativi e tecnologie”**, **codice D-FSI:**

- Metodi di analisi, presentazione e previsione delle tendenze fondamentali individuabili in grandi flussi di dati (Big Data);
- Architetture e protocolli di rete e sicurezza informatica con particolare riferimento al cloud computing;
- Metodi informatici per la statistica e il data science.

d) per il profilo di **“Funzionario comunicazione ed informazione”**, **codice D-FCI:**

- Diritto amministrativo, con particolare riferimento alla disciplina del pubblico impiego e il C.C.N.L. Funzioni Locali;
- Diritto del lavoro, in particolare Legge 28 febbraio 1987, n. 56, Legge 19 luglio 1993, n. 236, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 2, D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 e al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in Legge n. 26 del 30 marzo 2019;
- Gestione dei servizi per l’impiego, con particolare riferimento ai servizi ai cittadini ed alle imprese, come individuati dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4 dell’11.01.2018;
- Teoria e tecniche della comunicazione pubblica;
- Comunicazione e marketing.

I candidati devono presentarsi puntualmente all’ora stabilita, muniti di valido documento di riconoscimento. L’assenza dalla sede di svolgimento delle prove nella data e nell’ora stabilita per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà l’esclusione dal concorso.

Il tempo di svolgimento della prova concesso ai candidati è fissato dalla commissione esaminatrice. Durante la prova scritta i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza deliberano l'immediata esclusione dal concorso.

A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:

- ad ogni risposta esatta verrà attribuito il punteggio positivo di 0,50;
- ad ogni risposta errata verrà attribuito il punteggio negativo di 0,15;
- ad ogni mancata risposta: 0 punti.

La prova scritta si intenderà superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi).

Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla, l'Amministrazione può avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. In tal caso, la Commissione esaminatrice provvederà alla verifica e validazione di tali quesiti.

## **Articolo 8 Prova orale**

L'avviso di convocazione per la prova orale sarà comunicato ai candidati che hanno superato la prova scritta almeno venti giorni prima del suo svolgimento. In detta comunicazione sarà data indicazione del voto riportato nella prova scritta.

La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati sulle materie della prova scritta, nonché sulle seguenti materie:

a) per il profilo di **“Funzionario Policy regionali – Centri per l’impiego”**, codice D-FPI:

- Normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali;
- Nozioni e tecniche per la ricerca e selezione del personale;
- Reati contro la Pubblica Amministrazione;

b) per il profilo di **“Funzionario Policy regionali - Mediatore per l’inserimento lavorativo dei disabili”**, codice D-FPD:

- Normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali;
- Tecniche e metodologie per l'orientamento professionale ed in particolare per la gestione del colloquio orientativo rivolto allo specifico target di utenza;
- Reati contro la Pubblica Amministrazione;

c) per il profilo di **“Funzionario di sistemi informativi e tecnologie”**, codice D-FSI:

- Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.);
- Sicurezza dei dati, con particolare riferimento alla Data Privacy;
- Reati informatici e reati contro la Pubblica Amministrazione.

d) per il profilo di **“Funzionario comunicazione ed informazione”**, codice D-FCI:

- Normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali;
- Informatica per la comunicazione;
- Reati contro la Pubblica Amministrazione.

Alla prova orale è assegnato un punteggio massimo di 30 punti, e la stessa si intende superata con il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).

L'assenza nella data e nell'ora stabilita per lo svolgimento delle prove per qualunque causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso. Qualora i candidati diano tempestiva comunicazione al Presidente della Commissione entro il giorno fissato per la prova stessa, di cause di assoluta impossibilità a partecipare alla prova orale, per infortunio, malattia, parto o altra causa di forza maggiore, la Commissione, valutata la documentazione prodotta, ove ritenga giustificata l'assenza alla prova, può disporre a suo insindacabile giudizio, il differimento della data del colloquio.

## **Articolo 9 Valutazione dei titoli**

Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria di merito, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento dei concorsi, non potranno superare il valore massimo complessivo di punti 20.

La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova orale.

Del punteggio attribuito per la valutazione dei titoli è data comunicazione a ciascun candidato. I titoli valutabili da parte della Commissione esaminatrice, sono i seguenti:

- A. Titoli di studio (max 5 punti);
- B. Titoli di servizio (max 5 punti);
- C. Titoli vari (max 7 punti);
- D. Curriculum (max 3 punti).

**A) Titoli di studio previsti per l'accesso, fino ad un massimo di 5 punti, secondo i criteri seguenti.**

Saranno valutati fino a max 3 punti i titoli di accesso di cui all'art. 2, comma 3 (diploma di laurea vecchio ordinamento, ovvero laurea specialistica, ovvero laurea magistrale, ovvero laurea breve) in relazione al voto conseguito, secondo la seguente tabella:

- 3 punti: 110/110 e 110 e lode;
- 2,5 punti: da 105/110 a 109/110;
- 2 punti: da 96/110 a 104/110;
- 1.5 punti: da 85/110 a 95/110;
- 1 punto: da 77/110 a 84/110;
- 0,5 punti: da 67/110 a 76/110.
- 0 punti: 66/110.

Il candidato, oltre a conseguire il punteggio sopra indicato, beneficia di ulteriori 2 punti qualora risulti in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) almeno quadriennale, ovvero laurea specialistica (D.M. 3 novembre 1999, n. 509), ovvero laurea magistrale (D.M. 22 ottobre 2004, n. 270).

Nel caso di titoli conseguiti all'estero in cui è richiesta la procedura di equivalenza, il candidato procede alla conversione in centodecimi del voto conseguito.

**B) "Titoli di servizio" (max punti 5):**

- periodi di servizio di ruolo e non di ruolo, prestati nella medesima categoria messa a selezione o nella categoria immediatamente inferiore a quella messa a selezione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, parziale, alle dirette dipendenze di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo la seguente tabella:

Anzianità	Punteggio
Da 20 anni e 1 giorno	5 punti
Da 15 anni e 1 giorno fino a 20 anni	4 punti
Da 10 anni e 1 giorno fino a 15 anni	3 punti
Da 5 anni e 1 giorno fino a 10 anni	2 punti
Da 1 anno e 1 giorno fino a 5 anni	1 punti
Fino ad 1 anno	0 punti

Qualora il candidato indichi più periodi di servizio, anche non continuativi, il punteggio viene attribuito al periodo complessivamente prestato.

**C) Titoli vari attinenti al profilo per il quale si concorre, fino ad un massimo di 7 punti:**

- n. 1 punto per l'eventuale seconda laurea, almeno quadriennale (vecchio ordinamento) oppure laurea specialistica o magistrale (nuovo ordinamento), tra quelle richieste per l'accesso di cui all'art. 2. Non viene pertanto attribuito il punteggio per la "seconda laurea", qualora il candidato sia in possesso di laurea specialistica o magistrale conseguita successivamente a laurea triennale del nuovo ordinamento che costituisce peraltro, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, requisito di accesso al corso di laurea magistrale.
- n. 2 punti per il dottorato di ricerca;
- n. 1 punto per il master universitario di secondo livello, ovvero per il diploma di specializzazione universitario, ovvero corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale con superamento di esame finale e attribuzione di crediti formativi;
- n. 0,5 punti per il master universitario di primo livello;
- n. 1 punto per le pubblicazioni di trattati e monografie;
- n. 0,5 punti per l'abilitazione all'esercizio della professione attinente al profilo messo a concorso;
- n. 1 punto per idoneità in concorsi pubblici per l'accesso alla categoria D, attinenti al profilo messo a concorso.

Sono considerati attinenti i titoli – seconda laurea, dottorato, master di primo o secondo livello, diploma di

specializzazione, corso di perfezionamento - riconducibili alle classi di laurea richieste per l'accesso. Si precisa, inoltre, che le pubblicazioni di trattati e monografie devono riguardare le materie oggetto delle prove scritte ed orali del concorso.

Con riferimento a detti titoli post-laurea, anche in caso di conseguimento di più titoli, vengono comunque attribuiti i punteggi massimi previsti per ciascuna tipologia.

Saranno valutate esclusivamente le abilitazioni per il cui accesso è necessario il diploma di laurea, conseguite con superamento di esame, nonché l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole superiori nelle materie attinenti al profilo messo a selezione.

#### **D) Curriculum, fino ad un massimo di 3 punti:**

Sono valutate esclusivamente le esperienze professionali, coerenti con il profilo della posizione lavorativa da ricoprire, secondo la seguente tabella:

<b>Anzianità</b>	<b>Punteggio</b>
Superiore a 10 anni e un giorno	3 punti
Da 5 anni e 1 giorno fino a 10 anni	2 punti
Da un anno a 5 anni	1 punto

Per esperienze professionali si fa riferimento alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile ai sensi dell'art. 36, comma 2 e art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. (contratti di lavoro flessibile, di formazione e lavoro, contratti di collaborazione) con datore di lavoro pubblico. Si fa altresì riferimento alle esperienze professionali maturate presso datore di lavoro privato, con le medesime tipologie contrattuali, nonché quelle con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o parziale.

Dette esperienze lavorative devono essere dichiarate dal candidato mediante compilazione della domanda di partecipazione.

### **Articolo 10**

#### **Approvazione della graduatoria di merito e nomina vincitori**

La graduatoria è approvata dalla Direzione Generale per le Risorse Umane, di concerto con la Direzione Generale per l'Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili, la quale dovrà accertare anche la regolarità della procedura, tenendo conto delle riserve nonché dei titoli di preferenza e precedenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. A parità di merito, ai sensi del medesimo articolo, sono preferiti:

- 1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
- 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 5) gli orfani di guerra;
- 6) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
- 7) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- 8) i feriti in combattimento;
- 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
- 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
- 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
- 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
- 18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- 19) gli invalidi e i mutilati civili;
- 20) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- c) dalla minore età del candidato ai sensi dell'art. art. 3 comma 7 della Legge del 15 maggio 1997, n. 127.

I predetti titoli devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda stessa.

Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [concorsi@pec.regione.campania.it](mailto:concorsi@pec.regione.campania.it) le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti dall'articolo 35 del D.P.R. n. 445/2000. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per il numero dei figli a carico, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione.

Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito della Regione Campania.

## **Articolo 11**

### **Assunzione in servizio**

Ai candidati vincitori sarà data comunicazione dell'esito del concorso, nonché l'invito a presentarsi per la stipula del contratto individuale di lavoro con indicazione della data e della sede.

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione. La documentazione non acquisita in via d'ufficio dovrà essere prodotta dal vincitore.

L'assunzione dei vincitori avviene nel rispetto delle condizioni imposte dalla vigente normativa in materia.

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa. I vincitori sono assegnati alla competente Direzione Generale per l'Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili.

Ai vincitori è attribuito il trattamento economico lordo comprensivo di tutti gli emolumenti previsti per la categoria giuridica D, posizione economica D1, dalle disposizioni contrattuali vigenti alla data di approvazione del bando.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non stipula il contratto individuale di lavoro entro il termine indicato dall'Amministrazione, decade dal diritto all'inquadramento giuridico ed economico nella categoria D. Il predetto termine può essere prorogato, su richiesta dell'interessato, per comprovate ragioni dal responsabile dell'ufficio competente.

L'eventuale provvedimento di decadenza del concorrente vincitore è comminato anche per l'insussistenza dei requisiti indicati nel bando di concorso e dei titoli dichiarati dal candidato. In tal caso, non si darà luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro e si produrrà la modificazione della graduatoria già approvata. Qualora risulti la falsità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, si provvederà alla trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria.

Ai sensi dell'articolo 14 bis della Legge 26/2019: *"i vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi"*.

## **Articolo 12**

### **Trattamento dei dati personali**

1. Si informa che i dati personali forniti sono trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento alle disposizioni del "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e

che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)", nonché secondo le disposizioni attuative della D.G.R. n. 466 del 17/7/2018.

Detti dati, necessari ai fini dell'ammissione alla procedura di selezione, saranno trattati per gli adempimenti connessi allo svolgimento della procedura stessa ed alla eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro e per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro e saranno comunicati al personale dell'Ente o ai soggetti coinvolti nel relativo procedimento.

Le operazioni di trattamento dei dati, nonché la loro comunicazione e diffusione avvengono sia manualmente che con l'ausilio di strumenti elettronici, secondo le logiche correlate alle finalità sopra indicate.

2. I candidati godono dei diritti di cui alle citate disposizioni, che possono essere fatti valere nei confronti della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili. Le richieste per l'esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente alla medesima Direzione Generale al seguente indirizzo di posta elettronica: dg.11@regione.campania.it.

È possibile proporre reclamo motivato, in ordine ai dati trattati, al Garante per la Protezione dei Dati Personali (art. 57, par. 1, lett. f, Regolamento 2016/679/UE) ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I, Titolo I, Parte III del D. Lgs. 101/2018:

- via e-mail, all'indirizzo: garante@gpdp.it/urp@gpdp.it;

- via fax: 06 696773785;

- oppure via posta, al Garante per la Protezione dei Dati Personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza Venezia n.11, cap 00187;

ovvero, alternativamente, mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 140-bis del D. Lgs. 101/2018.

3. Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Campania, con sede alla Via Santa Lucia n. 81, cap 80132.

Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore Generale per l'Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili.

I dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati sono: nominativo Ascione Eduardo, nominato con D.P.G.R.C. n. 78 del 25/05/2018, tel. 081.7962413, e-mail dpo@regione.campania.it.

### **Articolo 13** **Accesso agli atti**

1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi della vigente normativa.

Nelle procedure concorsuali l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 24 L. n. 241/1990, è differito sino all'approvazione della graduatoria ad eccezione degli elaborati del candidato richiedente.

2. Si applicano, per quanto qui non previsto, le norme dettate nel regolamento di accesso agli atti della Giunta regionale.

### **Articolo 14** **Responsabile del procedimento**

1. Il Direttore Generale per l'Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili, o suo delegato è responsabile di ogni adempimento inerente al presente procedimento di selezione che non sia di competenza della Commissione esaminatrice o della Direzione Generale per le Risorse Umane.

Il predetto Dirigente può assegnare per iscritto ad altro addetto all'Ufficio la responsabilità degli adempimenti procedurali o subprocedimentali.

2. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni dettate dalla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

### **Articolo 15** **Modalità di presentazione di eventuali ricorsi**

Avverso il presente bando è possibile proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi di legittimità entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. ai sensi dell'art. 8 D.P.R. n. 1199/1971, o ricorso giurisdizionale al TAR Campania - Napoli entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. ai sensi degli artt. 29 e 41 D. Lgs. n. 104/2010.

### **Articolo 16** **Norme di salvaguardia**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, sono applicabili le disposizioni contenute nel D.Lgs. 165/2001, nei vigenti Contratti Collettivi, nel "Regolamento dei concorsi" e nella normativa vigente in materia di assunzioni.

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO  
INDETERMINATO DI N. 416 POSTI DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, DI CUI N.  
83 RISERVATI AL PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**

**IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE UMANE**

**VISTI:**

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, e in particolare l’articolo 3 e l’articolo 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionale a favore delle suddette categorie protette;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, “Codice dell’ordinamento militare” e in particolare gli articoli 678 e 1014;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riguardo all’articolo 25, comma 9, che ha introdotto il comma 2-*bis* dell’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- la legge 28 dicembre 2018, n. 145, concernente il “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” ed, in particolare, l’articolo 1, comma 258 nella parte in cui, tra l’altro, viene fatta espressa deroga alla mobilità di cui all’art. 30, comma 2 bis del D.Lgs. 165/2001;
- il decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 giugno 2019, n. 74;
- il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigenziale del comparto funzioni locali per il periodo 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018;
- il “Regolamento in materia di accesso mediante procedure selettive agli impieghi nella Giunta regionale della Campania e sulle modalità di svolgimento dei concorsi”, n. 6 del 07/08/2019, di seguito denominato “Regolamenti dei concorsi”;
- la D.G.R. n. 92 del 06/03/2019 e ss.mm.ii. di approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021, nella quale si è dato, tra l’altro, atto del totale assolvimento degli obblighi di assunzione ai sensi della richiamata legge 12 marzo 1999, n. 68;
- la D.G.R. n. 397 del 07/08/2019 “Attuazione D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle politiche attive al lavoro. Determinazioni.”;
- la D.G.R. n. 435 del 17/09/2019 “Art. 1, comma 258, della legge n. 145/2018: disposizioni attuative” nella quale si è disposto di “*demandare l’intera procedura ed i consequenziali adempimenti alla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili anche mediante l’adesione a contratti quadro CONSIP e/o utilizzo di soggetti all’uopo specializzati, con le necessarie sinergie della Direzione Generale Università, Ricerca ed Innovazione e della Centrale Acquisti per le parti di rispettiva competenza, al fine di garantire la massima celerità del procedimento*”;
- con D.G.R. n. 581 del 19/11/2019, si è preso atto delle comunicazioni della Direzione Generale per l’Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili e, per l’effetto, è stata approvata l’articolazione dei profili professionali da mettere a concorso;

- la nota prot. n. 0675701 del 08/11/2019 della Direzione Generale per le Risorse Umane della Regione Campania, indirizzata alla Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili della Regione Campania, con la quale sono state avviate le procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- la nota prot. n. 0676070 del 08/11/2019 della Direzione Generale per le Risorse Umane della Regione Campania, indirizzata al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale è stato chiesto *“di comunicare gli eventuali nominativi del personale collocato negli elenchi di cui alla normativa in oggetto, dando altresì indicazione del titolo di studio e di ogni altra utile informazione”*;
- la nota prot. 0681642 del 12/11/2019 della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili, con la quale si è fatto rinvio alla precedente nota prot. 0426115 del 04/07/2019 di trasmissione degli elenchi del personale in disponibilità di cui all'art. 34 del D.Lgs. 165/2001 con riferimento alle categorie e profili professionali messi a selezione con il corso-concorso Piano per il Lavoro;
- l'atto deliberativo n. 435/2019 ha stabilito al punto 2, la suddivisione per profili/ambiti con relativo riparto dei posti finalizzati al potenziamento dei Centri per l'Impiego, disponendo altresì, nella misura del 20% la riserva dei posti messi a concorso per il personale di ruolo della Giunta regionale;
- con nota prot. 0690527 del 14/11/2019, la Direzione Generale per l'Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili ha comunicato, a parziale modifica di quello precedente, il fabbisogno dei profili professionali dei concorsi per i Centri per l'impiego;
- la nota prot. 0019892/UDCP/GAB/CG del 07/08/2019, avente ad oggetto: *“Rafforzamento Centri per l'Impiego”*, di istituzione del Gruppo di Lavoro;
- gli esiti dei lavori svolti dal medesimo Gruppo di Lavoro;

## RENDE NOTO

### Articolo 1

#### Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 416 unità complessive di personale a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, da assegnare presso i Centri per l'impiego della Regione Campania nei seguenti profili professionali:

- n. **316 posti di “Istruttore policy regionali – Centri per l'impiego” (codice C-IPC)**, di cui n. 63 riservati al personale di ruolo della Giunta regionale della Campania;

- n. **100 posti di “Istruttore Sistemi informativi e tecnologie” (codice C-IST)**, di cui n. 20 riservati al personale di ruolo della Giunta regionale della Campania;

2. Il numero dei posti messi a concorso potrà essere ridotto in ragione dei posti che potranno essere coperti all'esito delle procedure di mobilità obbligatoria ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 avviate alla data di pubblicazione del presente bando. L'eventuale riduzione del numero dei posti messi a concorso, distinta per profilo professionale, sarà comunicata ai candidati mediante pubblicazione sulla sezione dedicata del portale regionale.

3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.

4. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria di merito di cui al successivo articolo 10 nel limite massimo del 50 per cento del totale dei posti di ciascun profilo di cui al presente articolo.

5. Resta fermo che il reclutamento di personale attraverso la presente procedura dovrà comunque rientrare nell'ambito delle previsioni finanziarie stabilite nel Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, previsto dal decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 *“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”*, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 giugno 2019 a seguito di intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge

131/2003, intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. L'assunzione è subordinata, quindi, all'erogazione effettiva delle risorse finanziarie. Pertanto, nell'ipotesi in cui non vengano effettivamente trasferite le risorse finanziarie necessarie alla Regione Campania entro la conclusione della procedura concorsuale, il presente concorso sarà conseguentemente revocato, senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell'Amministrazione regionale.

6. L'Amministrazione, per motivate esigenze di pubblico interesse, si riserva altresì la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande e/o di riaprire il termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, nonché di procedere alla revoca del bando in qualsiasi fase del procedimento di selezione.

## **Articolo 2**

### **Requisiti per l'ammissione**

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento dell'assunzione in servizio:

1. essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n.174;
2. avere un'età non inferiore a 18 anni;
3. essere in possesso - con riferimento a ciascun profilo messo a concorso - del titolo di studio di seguito indicato:
  - a) per il profilo di **“Istruttore Policy regionali – Centri per l'impiego” (codice C-IPC)** diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ad una facoltà universitaria;
  - b) per il profilo di **“Istruttore di sistemi informativi e tecnologie” (codice C-IST)**: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di: ragioniere programmatore, perito informatico, o altro diploma equivalente a indirizzo informatico che consenta l'iscrizione ad una facoltà universitaria.I candidati in possesso del titolo di studio sopra citato, nonché di eventuali titoli rilasciati da un Paese dell'Unione Europea sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La modulistica e la documentazione necessaria per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica [www.funzionepubblica.gov.it](http://www.funzionepubblica.gov.it). La procedura di equivalenza può essere attivata dopo lo svolgimento della prova preselettiva, ove superata, e l'effettiva attivazione deve comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali;
4. dell'idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell'assunzione all'impiego;
5. godimento dei diritti civili e politici;
6. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o licenziati per motivi disciplinari ai sensi della normativa o delle disposizioni contrattuali disciplinanti la materia, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili, o, comunque, con mezzi fraudolenti;
7. non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, né avere a carico procedimenti penali in corso o essere sottoposti a misure che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;

8. per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

### **Articolo 3** **Pubblicazione del bando e presentazione della domanda** **Termini e modalità**

Il presente bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale "Concorsi ed esami".

Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso per via telematica, compilando il modulo *on line* presente nella sezione dedicata del portale regionale al seguente indirizzo <http://www.regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/bandi-di-concorso>.

In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto.

La domanda di partecipazione viene compilata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 attestante il possesso dei requisiti prescritti dal bando, nonché dei titoli valutabili.

La compilazione e l'invio *on line* della domanda devono essere completati entro le ore 24:00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, IV Serie speciale "Concorsi ed esami". Qualora il termine di scadenza per l'invio *on line* della domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Saranno accettate esclusivamente le domande inviate entro le ore 23:59:59 di detto termine.

La data di presentazione *on line* della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata al termine della procedura di invio che il candidato dovrà salvare, stampare, conservare ed esibire quale titolo per la partecipazione alle prove. Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, il sistema informatico non consentirà più l'accesso al modulo telematico, né l'invio della domanda.

Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l'Amministrazione regionale si riserva di posticipare il termine per il solo invio delle stesse, fermo restando il termine di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti. Dell'avvenuto ripristino e dell'eventuale proroga verrà data notizia sul sito della Regione Campania. Nella domanda i candidati devono riportare:

- 1) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l'atto di nascita;
- 2) il codice fiscale;
- 3) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico, il recapito di posta elettronica o, se in possesso, il recapito di posta elettronica certificata, presso cui chiedono di ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
- 4) il godimento dei diritti civili e politici;
- 5) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o licenziati per motivi disciplinari ai sensi della normativa o delle disposizioni contrattuali disciplinanti la materia, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili, o, comunque, con mezzi fraudolenti;
- 6) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, né avere a carico procedimenti penali in corso o essere sottoposti a misure che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
- 7) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
- 8) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile nati

- entro il 31 dicembre 1985;
- 9) il possesso del titolo di studio di cui all'articolo 2 del presente bando con esplicita indicazione del voto riportato;
  - 10) il possesso di eventuali titoli valutabili;
  - 11) il possesso di eventuali certificazioni attestanti il livello di conoscenza della lingua inglese e/o dell'informatica;
  - 12) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
  - 13) l'indicazione dell'eventuale titolarità delle riserve di cui all'articolo 1 del presente bando;
  - 14) l'eventuale diritto all'esenzione dalla prova preselettiva ai sensi dell'articolo 20, comma 2bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai sensi dell'art. 37 del Regolamento dei concorsi.

I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i restanti requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno dichiarare altresì di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.

I candidati, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda di partecipazione per ciascuno dei profili professionali relativi ai codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1.

I candidati diversamente abili dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap che andrà opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione dovrà contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle procedure preselettive e selettive. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap dovrà essere inoltrata a mezzo posta elettronica esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica [concorso.cpi@regione.campania.it](mailto:concorso.cpi@regione.campania.it) entro e non oltre i 10 giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda unitamente all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si renderà automaticamente disponibile *on line* e con il quale si autorizza la Regione Campania al trattamento dei dati sensibili. In detto modulo deve essere altresì riportato il codice fiscale del candidato. Il mancato o intempestivo inoltro di tale documentazione non consentirà all'Amministrazione di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica [concorso.cpi@regione.campania.it](mailto:concorso.cpi@regione.campania.it) e corredate da certificazione medica, che sarà valutata dalla competente commissione la cui decisione resta insindacabile e inoppugnabile.

L'Amministrazione può disporre l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda, riservandosi la verifica delle dichiarazioni contenute nella stessa, effettuando controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato. Qualora dal controllo emerga la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La mancata esclusione dal test di preselezione e dalle prove scritte non sana, in ogni caso, l'irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.

L'Amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

Non saranno considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle indicate e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando di concorso.

## **Articolo 4**

### **Procedura concorsuale**

Il concorso sarà espletato in base alle procedure di seguito indicate che si articolano attraverso le seguenti fasi:

1) una prova preselettiva, ai fini dell'ammissione alla prova scritta, consistente in una prova a test a risposta multipla per la verifica della conoscenza delle materie di cui al successivo articolo 6. L'Amministrazione procede all'espletamento di una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione siano superiori a tre volte il numero dei posti banditi per i singoli profili professionali;

2) una prova scritta, riservata ai candidati che avranno superato positivamente la prova preselettiva di cui al precedente punto 1), ovvero a quelli esonerati dalla stessa, volta alla verifica delle conoscenze teoriche relative alle materie e/o ambiti disciplinari specifici del profilo concorsuale, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla;

3) una prova orale, riservata ai candidati che avranno superato la prova scritta con almeno un punteggio pari a 21/30, consistente in un colloquio interdisciplinare sulle materie oggetto della prova scritta, nonché sulle altre materie indicate all'art. 8. I candidati dovranno altresì sostenere un colloquio volto all'accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle tecnologie informatiche (ad esclusione del concorso codice C-IST), non comportante l'attribuzione di punteggio ma esclusivamente un giudizio di idoneità. In alternativa i candidati potranno certificare il livello di conoscenza della lingua inglese (almeno pari a livello B1), nonché dell'informatica (patente europea ECDL);

4) la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati è effettuata, per esigenze di semplificazione e massima imparzialità, dopo lo svolgimento della prova orale, in conformità a quanto previsto dall'art. 20, comma 1, lett. g) del Regolamento dei concorsi.

La commissione esaminatrice, all'esito positivo di dette prove, redige la graduatoria provvisoria di merito sommando i punteggi conseguiti nelle prove e nella valutazione dei titoli.

## **Articolo 5**

### **Commissione esaminatrice**

La Commissione esaminatrice viene nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale o suo delegato ed è composta in conformità a quanto previsto dall'art. 27, comma 1, lettera a) del Regolamento dei concorsi. Le commissioni esaminatrici potranno svolgere la propria attività articolandosi in sottocommissioni ai sensi dell'art. 28, comma 1 del Regolamento dei concorsi.

## **Articolo 6**

### **Prova preselettiva**

La prova preselettiva consiste in un test composto da quesiti a risposta multipla, diretti a verificare la conoscenza delle seguenti materie: diritto amministrativo con particolare riferimento alla normativa in materia di accesso, trasparenza e anticorruzione, trattamento dati; diritto del lavoro e disciplina del lavoro pubblico; Statuto della Regione Campania; Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania (Regolamento 15 dicembre 2011, n. 12 e ss.mm.ii.); elementi di statistica. Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all'80%, in base all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché i dipendenti di ruolo della Giunta regionale della Campania, in servizio senza demerito da almeno cinque anni, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento dei concorsi.

Sul sito della Regione Campania, almeno quindici giorni prima del loro svolgimento, sarà pubblicato il diario con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno le suddette prove, nonché le informazioni relative a modalità e tempi del suo svolgimento. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Analogamente, sul sito della Regione Campania sarà pubblicata la banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

Le prove di esame non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della Legge 8 marzo 1989,

n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi e, altresì, negli altri casi previsti dalla legge.

I candidati che abbiano presentato regolare domanda *on line* e che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel diario pubblicato sui siti internet di cui agli articoli precedenti. I candidati devono presentarsi, con un valido documento di riconoscimento e la ricevuta rilasciata, al momento della compilazione *on line* della domanda, dal sistema informatico.

L'assenza dalla prova per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso.

Le prove si svolgeranno con modalità informatiche. Sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione dedicata ai bandi di concorso, saranno fornite ulteriori indicazioni e istruzioni.

Il testo di ciascuna domanda è corredato da tre risposte predefinite tra le quali il candidato dovrà scegliere quella ritenuta corretta.

I quesiti che concorreranno a formare i questionari che saranno oggetto di ciascuna sessione d'esame saranno ricavati dalla banca dati all'uopo predisposta da soggetti specializzati. Il sistema informatico consentirà che l'elaborato, contenente i quesiti sopra indicati, sia differenziato per ogni candidato, secondo un algoritmo di scelta casuale delle domande tra tutte quelle disponibili nella predetta banca dati.

L'Amministrazione, avvalendosi del supporto tecnico di soggetti specializzati, ricorrerà all'uso di sistemi informatizzati per lo svolgimento della prova.

A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:

- Risposta esatta: +1 punto;
- Mancata risposta: 0 punti;
- Risposta errata: -0,33 punti.

La prova preselettiva sarà superata da un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso. Tale numero potrà essere superiore in caso di candidati collocatisi *ex-aequo* all'ultimo posto utile in ordine di graduatoria.

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

L'Amministrazione nominerà, per il coordinamento delle attività di vigilanza e controllo sul regolare svolgimento della prova, appositi comitati di vigilanza, composti da rappresentanti della Regione Campania. Per l'espletamento delle attività di accoglienza ed identificazione dei candidati, nonché quelle di vigilanza in senso stretto, l'Amministrazione può avvalersi di soggetti appositamente incaricati.

Durante la prova preselettiva i candidati non possono avvalersi di codici, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e di telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni il comitato di vigilanza delibera l'immediata esclusione dal concorso.

Gli elenchi alfabetici degli ammessi alla successiva prova scritta, con il diario recante l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno, nonché le indicazioni in merito al loro svolgimento, saranno pubblicati sul sito della Regione Campania. L'avviso di convocazione per le prove scritte sarà pubblicato almeno quindici giorni prima dello svolgimento. Tale pubblicazione avrà valore di notifica.

L'elenco degli ammessi alla prova scritta è approvato dalla Direzione Generale per le Risorse Umane, su istruttoria della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili.

## **Articolo 7**

### **Prova scritta**

La prova scritta è volta alla verifica delle conoscenze teoriche relative alle materie e/o ambiti disciplinari specifici del profilo concorsuale, e consiste nella somministrazione di n. 60 (sessanta) quesiti a risposta multipla nelle seguenti materie:

a) profilo di **"Istruttore Policy regionali – Centri per l'impiego"** codice C-IPC:

- Elementi di Diritto amministrativo, con particolare riferimento alla disciplina del pubblico impiego e il C.C.N.L. Funzioni Locali;

- Elementi di Diritto del lavoro, in particolare Legge 28 febbraio 1987, n. 56, Legge 19 luglio 1993, n. 236, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 2, D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 e al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in Legge n. 26 del 30 marzo 2019;
- Elementi di gestione dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento ai servizi ai cittadini ed alle imprese, come individuati dal decreto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4 dell'11.01.2018;
- Elementi di teoria e tecniche della comunicazione pubblica;

b) profilo di **“Istruttore sistemi informativi e tecnologie” codice C-IST:**

- Elementi di metodi di analisi, presentazione e previsione delle tendenze fondamentali individuabili in grandi flussi di dati (Big Data);
- Elementi di architetture e protocolli di rete e sicurezza informatica con particolare riferimento al cloud computing;
- Elementi di metodi informatici per la statistica e il data science.

I candidati devono presentarsi puntualmente all'ora stabilita, muniti di valido documento di riconoscimento.

L'assenza dalla sede di svolgimento delle prove nella data e nell'ora stabilita per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà l'esclusione dal concorso.

Il tempo di svolgimento della prova concesso ai candidati è fissato dalla commissione esaminatrice. Durante la prova scritta i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza deliberano l'immediata esclusione dal concorso.

A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:

- ad ogni risposta esatta verrà attribuito il punteggio positivo di 0,50;
- ad ogni risposta errata verrà attribuito il punteggio negativo di 0,15;
- alle risposte omesse non verrà attribuito alcun punteggio.

La prova scritta si intenderà superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi).

Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla, l'Amministrazione può avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. In tal caso, la Commissione esaminatrice provvederà alla verifica e validazione di tali quesiti.

## **Articolo 8 Prova orale**

L'avviso di convocazione per la prova orale sarà comunicato ai candidati che hanno superato la prova scritta almeno venti giorni prima del suo svolgimento. In detta comunicazione sarà data indicazione del voto riportato nella prova scritta.

La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati sulle materie della prova scritta, nonché sulle seguenti materie:

a) profilo di **“Istruttore Policy regionali – Centri per l'impiego” codice C-IPC:**

- Elementi in materia di trattamento e protezione dei dati personali;
- Nozioni e tecniche per la ricerca e selezione del personale;
- Elementi dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

b) profilo di **“Istruttore sistemi informativi e tecnologie” codice C-IST:**

- Elementi in materia di trattamento e protezione dei dati personali;
- Elementi in materia di Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.);
- Elementi in materia di reati informatici e reati contro la Pubblica Amministrazione.

Alla prova orale è assegnato un punteggio massimo di 30 punti, e la stessa si intenderà superata se sarà stato raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi). L'assenza nella data e nell'ora stabilita per lo svolgimento delle prove per qualunque causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà l'esclusione dal concorso. Qualora i candidati diano tempestiva comunicazione al Presidente della Commissione entro il giorno fissato per la prova stessa, di cause di assoluta

impossibilità a partecipare alla prova orale, per infortunio, malattia, parto o altra causa di forza maggiore, la Commissione, valutata la documentazione prodotta, ove ritenga giustificata l'assenza alla prova, può disporre a suo insindacabile giudizio, il differimento della data del colloquio.

## **Articolo 9 Valutazione dei titoli**

Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria di merito, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento dei concorsi, non potranno superare il valore massimo complessivo di punti 20.

La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova orale.

Del punteggio attribuito per la valutazione dei titoli è data comunicazione a ciascun candidato.

I titoli valutabili da parte della Commissione esaminatrice, sono i seguenti:

- A. Titoli di studio (max 5 punti);
- B. Titoli di servizio (max 5 punti);
- C. Titoli vari (max 7 punti);
- D. Curriculum (max 3 punti).

### **A) Titoli di studio previsti per l'accesso, fino ad un massimo di 5 punti, secondo i criteri seguenti.**

Saranno valutati fino a max 5 punti i titoli di accesso di cui all'art. 2, comma 3:

i diplomi di istruzione secondaria superiore di secondo grado conseguiti in base alle disposizioni di cui alla Legge 10 dicembre 1997, n. 425, in relazione al voto conseguito, secondo la seguente tabella:

- se conseguito con una votazione da 100 a 100 e lode, punti 5;
- se conseguito con una votazione da 96 a 99/100, punti 4,5;
- se conseguito con una votazione da 92 a 95/100, punti 4;
- se conseguito con una votazione da 88 a 91/100, punti 3,5;
- se conseguito con una votazione da 84 a 87/100, punti 3;
- se conseguito con una votazione da 80 a 83/100, punti 2,5;
- se conseguito con una votazione da 76 a 79/100, punti 2;
- se conseguito con una votazione da 71 a 75/100, punti 1,5;
- se conseguito con una votazione da 66 a 70/100, punti 1;
- se conseguito con una votazione da 61 a 65/100, punti 0,5;
- se conseguito con una votazione di 60/100, punti 0;

i diplomi di istruzione secondaria superiore di secondo grado conseguiti in base alle disposizioni previste alla Legge 10 dicembre 1997, n. 425 saranno valutati secondo la seguente tabella:

- se conseguito con una votazione di 60/60, punti 5;
- se conseguito con una votazione di 58 a 59/60, punti 4,5;
- se conseguito con una votazione da 55 a 57/60, punti 4;
- se conseguito con una votazione da 53 a 54/60, punti 3,5;
- se conseguito con una votazione da 50 a 52/60, punti 3;
- se conseguito con una votazione da 48 a 49/60, punti 2,5;
- se conseguito con una votazione da 45 a 47/60, punti 2;
- se conseguito con una votazione da 42 a 44/60, punti 1,5;
- se conseguito con una votazione da 39 a 41/60, punti 1;
- se conseguito con una votazione da 37 a 38/60, punti 0,5;
- se conseguito con una votazione di 36/60, punti 0.

### **B) “Titoli di servizio” (max punti 5):**

- periodi di servizio di ruolo e non di ruolo, prestati nella medesima categoria messa a selezione o nella categoria immediatamente inferiore a quella messa a selezione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, parziale, alle dirette dipendenze di

pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo la seguente tabella:

<b>Anzianità</b>	<b>Punteggio</b>
Da 20 anni e 1 giorno	5 punti
Da 15 anni e 1 giorno fino a 20 anni	4 punti
Da 10 anni e 1 giorno fino a 15 anni	3 punti
Da 5 anni e 1 giorno fino a 10 anni	2 punti
Da 1 anno e 1 giorno fino a 5 anni	1 punti
Fino ad 1 anno	0 punti

Qualora il candidato indichi più periodi di servizio, anche non continuativi, il punteggio viene attribuito al periodo complessivamente prestato.

**C) Titoli vari attinenti al profilo per il quale si concorre, fino ad un massimo di 7 punti:**

- n. 2 punti per Laurea di durata triennale (L), ovvero Diploma di Laurea vecchio ordinamento (DL), ovvero Laurea specialistica (LS) o magistrale (LM);
- n. 2 punti per il dottorato di ricerca;
- n. 1 punto per il master universitario di secondo livello, ovvero per il diploma di specializzazione universitario, ovvero corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale con superamento di esame finale e attribuzione di crediti formativi;
- n. 0,5 punti per il master universitario di primo livello;
- n. 0,5 punti per le pubblicazioni di trattati e monografie;
- n. 0,5 punti per l'abilitazione all'esercizio della professione attinente al profilo messo a concorso;
- n. 0,5 punti per idoneità in concorsi pubblici per l'accesso almeno alla categoria C, attinenti al profilo messo a concorso.

Sono considerati attinenti i titoli – laurea, dottorato, master di primo o secondo livello, diploma di specializzazione, corso di perfezionamento - riconducibili al profilo messo a selezione. Si precisa, inoltre, che le pubblicazioni di trattati e monografie devono riguardare le materie oggetto delle prove scritte ed orali del concorso.

Con riferimento a detti titoli post-laurea, anche in caso di conseguimento di più titoli, vengono comunque attribuiti i punteggi massimi previsti per ciascuna tipologia.

Saranno valutate esclusivamente le abilitazioni per il cui accesso è necessario almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguite con superamento di esame nelle materie attinenti il profilo messo a selezione.

**D) Curriculum, fino ad un massimo di 3 punti:**

Sono valutate esclusivamente le esperienze professionali, coerenti con il profilo della posizione lavorativa da ricoprire secondo la seguente tabella:

<b>Anzianità</b>	<b>Punteggio</b>
Superiore a 10 anni e un giorno	3 punti
Da 5 anni e 1 giorno fino a 10 anni	2 punti
Da un anno a 5 anni	1 punto

Per esperienze professionali si fa riferimento alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile ai sensi dell'art. 36, comma 2 e art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. (contratti di lavoro flessibile, di formazione e lavoro, contratti di collaborazione) con datore di lavoro pubblico. Si fa altresì riferimento alle esperienze professionali maturate presso datore di lavoro privato, con le medesime tipologie contrattuali, nonché quelle con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o parziale.

Dette esperienze lavorative devono essere dichiarate dal candidato mediante compilazione della domanda di partecipazione.

## Articolo 10

### Approvazione della graduatoria di merito e nomina vincitori

La graduatoria è approvata dalla Direzione Generale per le Risorse Umane, di concerto con la Direzione Generale per l'Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili, la quale dovrà accertare anche la regolarità della procedura, tenendo conto delle riserve nonché dei titoli di preferenza e precedenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. A parità di merito, ai sensi del medesimo articolo, sono preferiti:

- 1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
  - 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
  - 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
  - 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  - 5) gli orfani di guerra;
  - 6) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
  - 7) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
  - 8) i feriti in combattimento;
  - 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
  - 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
  - 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
  - 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  - 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
  - 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
  - 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
  - 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
  - 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
  - 18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
  - 19) gli invalidi e i mutilati civili;
  - 20) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
- A parità di merito e di titoli ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza è determinata:
- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
  - b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
  - c) dalla minore età del candidato ai sensi dell'art. art. 3 comma 7 della Legge del 15 maggio 1997, n. 127.

I predetti titoli devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda stessa.

Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [concorsi@pec.regione.campania.it](mailto:concorsi@pec.regione.campania.it) le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti dall'articolo 35 del D.P.R. n. 445/2000. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per il numero dei figli a carico, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione.

Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito della Regione Campania.

## **Articolo 11**

### **Assunzione in servizio**

Ai candidati vincitori sarà data comunicazione dell'esito del concorso, nonché l'invito a presentarsi per la stipula del contratto individuale di lavoro con indicazione della data e della sede.

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione. La documentazione non acquisita in via d'ufficio dovrà essere prodotta dal vincitore.

L'assunzione dei vincitori avviene nel rispetto delle condizioni imposte dalla vigente normativa in materia.

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa. I vincitori sono assegnati alla competente Direzione Generale per l'Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili.

Ai vincitori è attribuito il trattamento economico lordo comprensivo di tutti gli emolumenti previsti per la categoria giuridica C, posizione economica C1, dalle disposizioni contrattuali vigenti alla data di approvazione del bando.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non stipula il contratto individuale di lavoro entro il termine indicato dall'Amministrazione, decade dal diritto all'inquadramento giuridico ed economico nella categoria C. Il predetto termine può essere prorogato, su richiesta dell'interessato, per comprovate ragioni dal responsabile dell'ufficio competente.

L'eventuale provvedimento di decadenza del concorrente vincitore è comminato anche per l'insussistenza dei requisiti indicati nel bando di concorso e dei titoli dichiarati dal candidato. In tal caso, non si darà luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro e si produrrà la modificazione della graduatoria già approvata. Qualora risulti la falsità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, si provvederà alla trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria.

Ai sensi dell'articolo 14 bis della Legge 26/2019: *"i vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi"*.

## **Articolo 12**

### **Trattamento dei dati personali**

1. Si informa che i dati personali forniti sono trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento alle disposizioni del "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)", nonché secondo le disposizioni attuative della D.G.R. n. 466 del 17/7/2018.

Detti dati, necessari ai fini dell'ammissione alla procedura di selezione, saranno trattati per gli adempimenti connessi allo svolgimento della procedura stessa ed alla eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro e per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro e saranno comunicati al personale dell'Ente o ai soggetti coinvolti nel relativo procedimento.

Le operazioni di trattamento dei dati, nonché la loro comunicazione e diffusione avvengono sia manualmente che con l'ausilio di strumenti elettronici, secondo le logiche correlate alle finalità sopra indicate.

2. I candidati godono dei diritti di cui alle citate disposizioni, che possono essere fatti valere nei confronti della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili. Le richieste per l'esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente alla medesima Direzione Generale al seguente indirizzo di posta elettronica: [dg.11@regione.campania.it](mailto:dg.11@regione.campania.it).

È possibile proporre reclamo motivato, in ordine ai dati trattati, al Garante per la Protezione dei Dati Personali (art. 57, par. 1, lett. f, Regolamento 2016/679/UE) ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I, Titolo I, Parte III del D. Lgs. 101/2018:

- via e-mail, all'indirizzo: [garante@gpdp.it](mailto:garante@gpdp.it)/[urp@gpdp.it](mailto:urp@gpdp.it);

- via fax: 06 696773785;

- oppure via posta, al Garante per la Protezione dei Dati Personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza Venezia n.11, cap 00187;

ovvero, alternativamente, mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 140-bis del D. Lgs. 101/2018.

3. Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Campania, con sede alla Via Santa Lucia n. 81, cap 80132.

Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore Generale per l'Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili.

I dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati sono: nominativo Ascione Eduardo, nominato con D.P.G.R.C. n. 78 del 25/05/2018, tel. 081.7962413, e-mail [dpo@regione.campania.it](mailto:dpo@regione.campania.it).

### **Articolo 13** **Accesso agli atti**

1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi della vigente normativa.

Nelle procedure concorsuali l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 24 L. n. 241/1990, è differito sino all'approvazione della graduatoria ad eccezione degli elaborati del candidato richiedente.

2. Si applicano, per quanto qui non previsto, le norme dettate nel regolamento di accesso agli atti della Giunta regionale.

### **Articolo 14** **Responsabile del procedimento**

1. Il Direttore Generale per l'Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili, o suo delegato è responsabile di ogni adempimento inerente al presente procedimento di selezione che non sia di competenza della Commissione esaminatrice o della Direzione Generale per le Risorse Umane.

Il predetto Dirigente può assegnare per iscritto ad altro addetto all'Ufficio la responsabilità degli adempimenti procedurali o subprocedurali.

2. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni dettate dalla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

### **Articolo 15** **Modalità di presentazione di eventuali ricorsi**

Avverso il presente bando è possibile proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi di legittimità entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. ai sensi dell'art. 8 D.P.R. n. 1199/1971, o ricorso giurisdizionale al TAR Campania - Napoli entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. ai sensi degli artt. 29 e 41 D. Lgs. n. 104/2010.

### **Articolo 16** **Norme di salvaguardia**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, sono applicabili le disposizioni contenute nel D.Lgs. 165/2001, nei vigenti Contratti Collettivi, nel "Regolamento dei concorsi" e nella normativa vigente in materia di assunzioni.